



## UNICO LIVELLO DI PROGETTAZIONE

*Servizio gestione cimiteri comunali.*

### REL 03– CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Collesalveti, Settembre 2021

I Tecnici incaricati

*Geom. Leonardo Monetti*

Il Resp. del Servizio

*Arch. Leonardo Zinna*

	REL 00	Unico livello di progettazione
	REL 01	Relazione generale e tecnica
	REL 02	Elenco Prezzi Unitari ed Analisi Prezzi
→	<b>REL 03</b>	<b>Capitolato speciale di appalto</b>
	REL 04	Duvri
	REL 05	Schema di contratto
	REL 06	Quadro economico

**Oggetto: ACCORDO QUADRO per la gestione dei servizi cimiteriali.**

**INDICE**

INDICE .....	1
CAPITOLO 1: OGGETTO DELL'APPALTO - AMMONTARE DELL'APPALTO - FORMA DELL'APPALTO - DESCRIZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE - VARIAZIONI DELLE OPERE.....	4
Art 1.1 - DEFINIZIONI.....	4
Art 1.2 - OGGETTO DELL'APPALTO .....	4
Art 1.3–TIPOLOGIE DI INTERVENTI .....	5
Art 1.4–DURATA DELL’ACCORDO QUADRO .....	6
<u>Art. 1.5 – STIMA IMPORTO AGGIUNTIVO ATTIVAZIONE MISURE COVID 19 .....</u>	<u>6</u>
Art 1.6–AMMONTARE DELL’ACCORDO QUADRO.....	6
Art 1.7–DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL’ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI ATTUATIVI .....	7
Art. 1.7 - VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE .....	7
CAPITOLO 2: ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEL SERVIZIO.....	8
Art. 2.1 - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEL SERVIZIO.....	8
Art. 2.2–DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’ACCORDO QUADRO.....	8
Art. 2.3–ELENCO PREZZI .....	8
Art. 2.4–DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO E DIRETTORE TECNICO – DOMICILIO DELL’APPALTATORE .....	9
Art. 2.5–ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO: PERSONALE E MEZZI.....	10
Art. 2.6–OBBLIGHI E ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE.....	11
Art. 2.7 – MODO DI OPERARE E PERSONALE DA IMPIEGARE PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO.....	13
Art. 2.8 – ORARIO DI SERVIZIO/REPERIBILITÀ.....	13
CAPITOLO 3: NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI .....	14
Art. 3.1 - NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERE .....	14
Art. 3.2 – INTERVENTI IN ECONOMIA.....	15
Art. 3.3 – CONTABILIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI .....	15
Art. 3.4 – INVARIABILITÀ DEI PREZZI – REVISIONE DEI PREZZI.....	15
Art. 4.1 - OSSERVANZA DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE .....	16
Art. 4.2 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO.....	16
Art. 4.3 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE .....	17
Art. 4.4 – CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEI CREDITI.....	17
Art. 4.5 – RISOLUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI ATTUATIVI .....	17

Art. 4.6 - GARANZIA DEFINITIVA .....	19
Art. 4.7 - COPERTURE ASSICURATIVE.....	19
Art. 4.8 – STIPULAZIONE DEI CONTRATTI ATTUATIVI.....	20
Art. 4.9 – CONSEGNA E SVILUPPO DEL SERVIZIO ANNUALE E DEI SERVIZI IN GENERALE.....	20
Art. 4.10 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO .....	21
Art. 4.11 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA.....	22
Art. 4.12 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE .....	23
Art. 4.13 – DANNI CAUSATI DA FORZA MAGGIORE.....	25
Art. 4.14 – DANNI A COSE E PERSONE .....	25
Art. 4.15 – RESPONSABILITÀ E ADEMPIMENTI DELL' APPALTATORE .....	25
Art. 4.16 – PROPRIETÀ DEGLI OGGETTI RITROVATI.....	26
Art. 4.17 – MANUTENZIONE DELLE OPERE .....	26
Art. 4.18–CRITERI AMBIENTALI MINIMI.....	26
Art. 4.19–CRITERI DI AGGIUDICAZIONE.....	26
Art. 4.20–ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI.....	30
Art. 4.21–NORME APPLICABILI .....	30
Art. 4.22–INFORMATIVA PRIVACY .....	30
Art. 4.23 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI .....	31
Art. 4.24 – NORME IN MATERIA DI CODICE COMPORTAMENTO DIPENDENTI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA .....	31
Art. 4.25 – CONTROVERSIE.....	32
Art. 4.26 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE – ACCORDO BONARIO – ARBITRATO.....	32
Art. 4.27 – FORO GIURIDICO.....	33
Art. 4.28 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.....	33
CAPITOLO 5: DISCIPLINA DEI SINGOLI CONTRATTI.....	33
Art. 5.1 – TIPOLOGIA D'INTERVENTO E INDIVIDUAZIONE DELLE PRESTAZIONI .	33
Art. 5.2 – MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEI SINGOLI CONTRATTI.....	33
Art. 5.3 – AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO ATTUATIVO .....	34
Art. 5.4 – SOSPENSIONE E PROROGA DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO ATTUATIVO.....	35
Art. 5.5 – ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI E ATTESTAZIONI DI REGOLARE ESECUZIONE DEI CONTRATTI ATTUATIVI .....	35
Art. 5.6 – CERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ .....	36
Art. 5.7 – FORNITURE A PIE' D'OPERA, PROVVISTA DEI MATERIALI, ACCETTAZIONE, QUALITÀ ED IMPIEGO DEGLI STESSI.....	36
Art. 5.8 – INADEMPIENZE E PENALITÀ.....	36

Art. 6.1 – SERVIZIO DI GESTIONE DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI .....	38
Art. 6.2 - SERVIZIO DI CUSTODIA .....	43
Art. 6.3 - CONTROLLO DEL DECORO (quando ordinato/al bisogno) .....	44
Art. 6.4 - PULIZIA AREE CIMITERIALI (quando ordinato/al bisogno) .....	45
Art. 6.5 - VERIFICHE PERIODICHE E MANUTENZIONI (quando ordinato/al bisogno)....	47
Art. 6.6 - GESTIONE RIFIUTI .....	48

## **CAPITOLO 1: OGGETTO DELL'APPALTO - AMMONTARE DELL'APPALTO - FORMA DELL'APPALTO - DESCRIZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE - VARIAZIONI DELLE OPERE**

### ***Art 1.1 - DEFINIZIONI***

1. *Accordo quadro*: contratto ai sensi degli articoli 3, lett. III) e 54 del D.lgs. n.50.2016 ,che stabilisce le regole, le clausole, i prezzi e la disciplina organizzativa generale, relativi ad appalti di servizi, forniture o manutenzione da aggiudicare durante un periodo massimo di due anni.

2. *Appalto*: contratto avente per oggetto l'esecuzione dei servizi cimiteriali di tumulazione ed inumazione estumulazione ed esumazione, trasporto resti, custodia e manutenzione ordinaria degli immobili, dei cimiteri del Comune di Collesalvetti per 36 mesi e comunque tutte le attività e operazioni meglio dettagliate nel successivo art. 2, che dovranno essere eseguiti secondo le regole, le clausole, i prezzi, le modalità organizzative previste nell'Accordo Quadro; i contratti d'appalto dipendenti dall'Accordo Quadro non sono predeterminati nel numero ma saranno determinati dal Comune di Collesalvetti in relazione alle concrete esigenze riscontrate. Gli elementi di determinazione dei contratti d'appalto saranno rappresentati dai prezzi unitari, dal periodo e dall'importo massimo complessivo e i singoli contratti saranno di volta in volta ordinati sulla base di specifici ordini di servizio.

3. *Ordini di servizio (ods)*: le singole chiamate relative a ordinativi di servizio che conterranno la descrizione degli interventi da eseguire e l'indicazione del luogo in cui l'Appaltatore deve presentarsi per ricevere la consegna degli stessi, munito di quanto necessario per la loro esecuzione regolare e nei tempi stabiliti. Gli ordini di servizio avverranno di norma tramite mail dedicata o pec.

### ***Art 1.2 - OGGETTO DELL'APPALTO***

1. Il presente Capitolato riguarda la conclusione di un Accordo Quadro con un solo operatore economico, come definito ai sensi dell'art. 54 comma 3 del Codice dei contratti (D.lgs. 50/2016), in base al quale affidare in appalto l'esecuzione di Servizi relativi alle seguenti attività:

**a) Attività obbligatorie e principali:**

Esecuzione delle operazioni cimiteriali relative alla sepoltura di un feretro a mezzo inumazione o tumulazione, oltre a quelle operazioni similari e conseguenti quali: esumazioni, estumulazioni, traslazioni, raccolta resti mortali ed attività complementari;

**Attività facoltative e secondarie da ordinare al bisogno:**

- b) quando ordinato/al bisogno, interventi di manutenzione ordinaria quali rifacimenti e spicconatura di intonaci, rifacimento di copertura ed altre tipologie di intervento contenute nell'elenco prezzi.
- c) quando ordinato/al bisogno, pulizia dei dieci cimiteri comunali, operazioni che si realizzano a mezzo dell'insieme di opere e forniture e quanto altro necessario per mantenere gli stessi in condizioni ottimali di conservazione e decoro, ivi comprese le attività di manutenzione dei percorsi. Si precisa che nella pulizia dei cimiteri, qualora ordinata all'operatore economico, sono comprese le operazioni di vuotatura dei cestini portarifiuti, con raccolta e conferimento secondo le modalità all'epoca vigenti

2. L'Accordo Quadro ha la finalità di regolamentare i contratti attuativi che verranno assegnati all'operatore economico Appaltatore durante il periodo di durata del medesimo Accordo.

3. I cimiteri per i quali è previsto l'affidamento della gestione dei servizi sono i seguenti:

- COLLESALVETTI - Via del Cipresso;
- VICARELLO - Via Galilei;
- STAGNO - Via Aurelia;
- GUASTICCE - Via della Chiesa;
- NUGOLA - Via della Cerreta;
- NUGOLA NUOVA- Via della Cerreta;
- COLOGNOLE - Via della Valle Benedetta;
- CASTELLANSELMO - Via Ponte Santoro;

- PARRANA SAN MARTINO - Via San Martino;
- PARRANA SAN GIUSTO - Via San Giusto.

nella consistenza e configurazione attuale nonché ogni eventuale ampliamento di ciascuno di essi.

4. L'appaltatore è tenuto ad operare nei cimiteri comunali nel seguente orario di apertura e chiusura al pubblico salvo eventuali modifiche introdotte dall'Amministrazione Comunale che sono da intendersi ricomprese nell'appalto e a cui l'appaltatore dovrà attenersi:

ORARIO ESTIVO (Mesi di Aprile/Maggio/Giugno/Luglio/Agosto/Settembre/Ottobre):

Apertura Ore 07,00 - Chiusura Ore 19,00

ORARIO INVERNALE (Mesi di Novembre/Dicembre/Gennaio/Febbraio/Marzo)

Apertura Ore 07,00 - Chiusura Ore 17,00

5. Con la conclusione dell'Accordo Quadro l'Appaltatore si impegna ad assumere tutti gli interventi (lavori, servizi e forniture) che saranno richiesti, entro il limite massimo di importo previsto ed entro il periodo di validità dell'accordo.

6. La conclusione dell'Accordo Quadro non impegna in alcun modo la Stazione Appaltante ad affidare interventi nei limiti di importo definiti dall'Accordo stesso, costituendo l'Accordo Quadro unicamente la regolamentazione per la stipula di eventuali e futuri contratti specifici, non predeterminati per numero, importo e ubicazione, che saranno affidati dalla Stazione Appaltante, nel corso della durata dell'accordo quadro, in base alle sue necessità.

7. Gli interventi di cui al presente Accordo Quadro dovranno essere eseguiti tenendo conto della localizzazione delle singole aree cimiteriali. L'Appaltatore dovrà, quindi, prevedere la possibilità che gli interventi ordinati debbano essere eseguiti anche in più cimiteri contemporaneamente.

8. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, i servizi, le forniture e le provviste necessarie per assicurare ogni singolo intervento compiuto a regola d'arte e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative specificate nei singoli contratti attuativi.

9. L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire gli interventi nel rispetto delle attività che si svolgono nell'area interessata, ancorché ciò non risulti conveniente per l'Appaltatore stesso, che, in ogni caso, non avrà diritto ad alcun tipo di indennizzo.

10. Trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

### ***Art 1.3-TIPOLOGIE DI INTERVENTI***

1. Gli interventi cui si riferisce il presente Accordo Quadro si riferiscono a quelli necessari alla gestione dei servizi cimiteriali di sepoltura di un feretro a mezzo inumazione o tumulazione, oltre a quelle operazioni similari e conseguenti quali: esumazioni, estumulazioni, traslazioni, raccolta resti mortali ed attività complementari, quando ordinato la pulizia dei dieci cimiteri comunali.

2. Gli interventi oggetto dell'accordo dovranno essere eseguiti dall'Appaltatore all'interno di tutti i cimiteri comunali, senza che l'Appaltatore stesso possa avanzare riserve o pretese di qualsiasi genere.

3. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo i lavori, servizi e forniture oggetto dell'Accordo Quadro riguardano:

- Inumazione (salma, feti, prodotti abortivi, nato morto, resti ospedalieri, ceneri, ect.)
- Tumulazione (salme, ceneri, resti mortali, feti, prodotti abortivi, nato morto, resti ospedalieri, etc.)
- Collocazione resti ossei in ossario comune ed urne cinerarie in cinerario comune
- Esumazione (ordinaria e straordinaria)
- Estumulazione (ordinaria e straordinaria)
- Traslazioni
- Ripristini igienici

- Raccolta e smaltimento rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni (D.P.R. 15/7/2003 n. 254 e s.m. e D.Lgs. 152/2006 e s.m. ).

4. I lavori e servizi dovranno essere eseguiti tenendo conto delle tecniche più idonee per mantenere i cimiteri in perfetto stato di sicurezza, funzionalità e decoro.

#### **Art 1.4–DURATA DELL’ACCORDO QUADRO**

1. L’accordo avrà durata di 36 mesi a decorrere dalla data di stipula dell’Accordo Quadro, indipendentemente dal fatto che l’importo contrattuale non venga raggiunto in tale termine e salvo, invece, che l’importo contrattuale venga raggiunto in un termine inferiore.

2. Per durata dell’Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale la Stazione Appaltante può affidare i contratti attuativi.

3. Al termine di scadenza dell’Accordo Quadro, qualora la procedura per addvenire alla stipula di un nuovo contratto non fosse ancora compiuta, l’Appaltatore si impegna a prorogare, a semplice richiesta della Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 106 c. 11 del D. Lgs. 50/2006, l’esecuzione delle opere previste con l’Accordo Quadro alle medesime condizioni economiche e gestionali ivi stabilite, mantenendo la piena ed esclusiva responsabilità della gestione medesima, per una durata massima di mesi 6 (sei).

#### **Art. 1.5 – STIMA IMPORTO AGGIUNTIVO ATTIVAZIONE MISURE COVID 19**

1. L’emergenza Covi 19 ha imposto l’applicazione di misure di contenimento anche nei cantieri edili. La Regione Toscana nelle linee guida per l’applicazione di tali misure ha indicato che in fase di redazione dei progetti si deve tenere conto dei maggiori costi che l’impresa dovrà sostenere, nel caso che, al momento dell’esecuzione dei lavori siano ancora in vigore le norme che impongono l’applicazione di misure di contenimento dell’epidemia da Covid 19. Tali linee guida dispongono che in fase di redazione del progetto, vengano quantificati i costi aggiuntivi per l’applicazioni di tali misure contenitive, mediante l’aumento del 2% delle spese generali ed il conseguente incremento dell’utile di impresa, per tutte le lavorazioni del computo metrico estimativo, compreso gli oneri per la sicurezza, oltre a voci aggiuntive degli oneri per la sicurezza specifiche per l’attuazione di tali misure contenitive.

2. L’elaborato “REL 02– Contiene l’elenco prezzi con incrementi dei costi covid19” quantifica l’eventuale incremento dell’importo dei lavori per singola voce

3 L’importo stimato per ogni voce decurtato per le parti soggette a ribasso d’asta dell’importo derivante dal ribasso offerto dall’impresa aggiudicataria dell’appalto, andrà ad incrementare l’importo contrattuale esclusivamente nel caso che al momento dell’inizio dei lavori saranno ancora in vigore le norme nazionali e regionali per il contenimento dell’epidemia da Covid 19.

Nel caso le norme di contenimento siano in vigore al momento della consegna, ma durante l’esecuzione dei lavori queste vengano meno, l’importo sarà quantificato per i giorni in cui saranno risultate in vigore le norme, analogamente avverrà in caso inverso.

4 Niente avrà da pretendere l’impresa aggiudicataria qual’ora non fossero e non dovessero entrare in vigore le norme di contenimento dell’epidemia da Covid 19.

#### **Art 1.6–AMMONTARE DELL’ACCORDO QUADRO**

1. Il valore stimato del presente Accordo Quadro, rappresentativo della sommatoria dell’importo massimo degli Appalti che presumibilmente verranno aggiudicati nel corso del periodo di durata contrattuale è pari ad €94.850,00/anno iva inclusa (per 3 anni) di cui € 5.280 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso.

2. Poiché gli importi delle singole categorie di intervento sono stati determinati con riferimento ad una programmazione teorica, l’importo delle stesse deve intendersi come presunto e le eventuali variazioni non potranno costituire per l’Appaltatore motivo di rivalsa e/o di opposizione alcuna.

3. I suddetti importi stimati sono rilevanti ai soli fini della costituzione della cauzione e non sono in alcun modo vincolanti per la Stazione Appaltante, che attiverà i contratti attuativi solo con riferimento alle effettive specifiche necessità e disponibilità finanziarie.

4. Le prestazioni verranno effettuate in base ai prezzi unitari relativi ai singoli servizi offerti in sede di gara.

5. I prezzi unitari sono comprensivi di tutti i costi connessi all'erogazione delle prestazioni ivi inclusi quelli relativi all'organizzazione, coordinamento e verifica delle attività, ai mezzi impiegati per l'espletamento del servizio, agli adempimenti in tema di sicurezza del lavoro, come meglio specificato negli allegati tecnici afferenti le singole categorie di lavoro.

6. Con la partecipazione alla gara i prezzi vengono riconosciuti tutti remunerativi.

7. La gara si dichiara a MISURA e perciò le opere saranno pagate mediante i prezzi dell'unito elenco con la deduzione del ribasso d'asta (escluso quota parte per oneri della sicurezza).

***Art 1.7-DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI ATTUATIVI***

1. Fanno parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro i seguenti documenti:

- Il presente Capitolato Speciale con i suoi allegati;
- L'Elenco Prezzi Unitari e i prezzi di riferimento, ancorché non allegati;
- La Garanzia definitiva e le polizze assicurative di cui all'art. 103 del d.lgs. 50/2016;
- Il D.U.V.R.I..

2. Si intendono allegati ad ogni contratto attuativo:

- Il contratto di Accordo Quadro;
- Il presente Capitolato Speciale;
- L'Elenco Prezzi unitari e i prezzi di riferimento.

***Art. 1.7 - VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE***

1. Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del contratto di appalto potranno essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende e potranno essere attuate senza una nuova procedura di affidamento nei casi contemplati dal Codice dei contratti all'art. 106, comma 1.

2. Dovranno, essere rispettate le disposizioni di cui al d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. ed i relativi atti attuativi.

3. Le varianti saranno ammesse anche a causa di errori o di omissioni del progetto del servizio che pregiudicano, in tutto o in parte, l'esecuzione del servizio, senza necessità di una nuova procedura a norma del Codice, se il valore della modifica risulti al di sotto di entrambi i seguenti valori:

- a) le soglie fissate all'articolo 35 del Codice dei contratti;
- b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto.

4. Tuttavia la modifica non potrà alterare la natura complessiva del contratto. In caso di più modifiche successive, il valore sarà accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.

5. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

6. La violazione del divieto di apportare modifiche comporta, salva diversa valutazione del Responsabile del Procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

7. Le varianti alle opere in progetto saranno ammesse solo per le motivazioni e nelle forme previste dall'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

8. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; ove per altro debbano essere eseguite categorie di lavori non previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale si procederà alla determinazione ed al concordamento di nuovi prezzi secondo quanto previsto all'articolo "Disposizioni generali relative ai prezzi".

9. Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di apportare modifiche al contratto per applicazione misure di contenimento del COVID 19.

## **CAPITOLO 2: ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEL SERVIZIO**

### ***Art. 2.1 - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEL SERVIZIO***

1. In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i servizi nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della direzione, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione Appaltante.

2. La Stazione Appaltante si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di una determinata prestazione contrattuale entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dello stesso nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

### ***Art. 2.2–DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'ACCORDO QUADRO***

1. La sottoscrizione del presente Capitolato Speciale e dei suoi allegati equivale a dichiarazione:

- di perfetta e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- di completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente Accordo Quadro;
- della piena conoscenza e disponibilità degli atti contrattuali e della documentazione allegata, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi gli interventi di manutenzione, senza riserva alcuna.

2. Con la sottoscrizione dei contratti attuativi basati sull'Accordo Quadro, l'Appaltatore:

- dichiara di disporre o s'impegna a procurarsi in tempo utile tutte le eventuali autorizzazioni, iscrizioni, licenze disposte per legge o per regolamento e necessarie per poter eseguire gli interventi di manutenzione nei modi e nei luoghi prescritti. La Stazione appaltante ha il diritto di richiedere in qualunque momento la documentazione comprovante quanto sopra, senza con ciò assumersi alcuna responsabilità a qualsiasi titolo;
- assume la responsabilità tecnica e amministrativa, nonché ogni e qualsiasi altra responsabilità, prevista dalla legge, della realizzazione degli interventi di manutenzione. La responsabilità dell'Appaltatore riguarda sia l'oggetto del contratto, in ordine al quale risponde della sicurezza, perfetta esecuzione e rispondenza alle esigenze della Stazione Appaltante, sia le operazioni esecutive che dovranno sempre essere effettuate in modo tale da garantire l'incolumità del personale dell'Appaltatore, della Stazione Appaltante e di terzi;

### ***Art. 2.3–ELENCO PREZZI***

1. Le prestazioni che saranno affidate sulla base del presente Accordo Quadro saranno compensate con l'applicazione dei prezzi dedotti dall'Elenco Prezzi Unitari allegato al Contratto, al netto del ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di gara.

2. In caso di lavorazioni non previste nell'elenco prezzi di progetto, saranno utilizzati prioritariamente i prezzi contenuti nel Prezzario Lavori Pubblici 2021 della Regione Toscana – Provincia di Livorno. Qualora nel suddetto documento non vi siano i prezzi relativi agli interventi previsti, si procederà alla determinazione di nuovi prezzi, in contraddittorio tra il Direttore dell'Esecuzione e l'Appaltatore. In tutti i

casi, ai singoli prezzi unitari dovrà essere applicato il ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di gara, salvo quelli riferiti agli oneri per la sicurezza che non sono soggetti a ribasso.

3. Le tariffe indicate nel presente articolo hanno valore contrattuale per le parti descrittive e prescrittive, mentre per i prezzi in esse riportati hanno valore per il compenso degli interventi oggetto dei singoli contratti attuativi.

4. Nei prezzi contrattuali sono compresi e compensati sia gli obblighi e oneri generali e speciali richiamati e specificati nel presente Accordo Quadro, sia gli obblighi e oneri che, se pure non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali alla esecuzione dei singoli interventi e del complesso delle opere e comunque di ordine generale necessari a dare le opere compiute in ogni loro parte e nei termini assegnati.

5. I prezzi unitari si riferiscono a materiali di ottima qualità, a mezzi d'opera in perfetta efficienza, a manodopera idonea alle prestazioni e a opere compiute eseguite a regola d'arte, con adeguata assistenza tecnica e direzione di cantiere, nel rispetto di tutte le disposizioni e norme vigenti in materia di sicurezza, di rispetto dell'ambiente, di rispetto dei contratti di lavoro etc.

6. I prezzi unitari sono altresì comprensivi di spese generali, utili d'impresa, oneri per le verifiche previste dalle norme vigenti, consegna della documentazione di attestazione di conformità ed eventuali autorizzazioni, richieste, assistenza e collaudo.

7. Anche se diversamente indicato nei Prezzari suddetti, gli oneri di trasferta sono da considerarsi compresi nei prezzi unitari di listino e non sarà conteggiato il tempo impiegato dagli operai e dai macchinari per il trasferimento dalla sede dell'Appaltatore al posto di lavoro e viceversa.

8. Tutti i prezzi di cui all'elenco prezzi posto a base di gara si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime e, in deroga all'articolo 1664 del c.c., rimane stabilito che essi saranno invariabili e non soggetti a modificazioni di sorta, qualunque eventualità possa verificarsi in qualsiasi momento, per tutta la durata dell'accordo.

9. Gli operatori economici, nel formulare l'offerta, devono tenere conto dei particolari oneri organizzativi derivanti dalla necessità di eseguire interventi in più località e mediante l'allestimento operativo in contemporanea di più cantieri sul territorio, al fine di ottenere il raggiungimento del servizio richiesto

10. I prezzi unitari, così come risultanti dall'applicazione del ribasso contrattuale, si intendono applicabili ad opere eseguite in modo completo.

11. Come già riportato nell' Art.1.5 del presente capitolato l'elaborato "REL 02- Contiene l'elenco prezzi con incrementi dei costi covid19" quantifica l'eventuale incremento dell'importo dei lavori per singola voce.

#### **Art. 2.4-DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E DIRETTORE TECNICO – DOMICILIO DELL'APPALTATORE**

1. Il Direttore dell'Esecuzione del contratto è il soggetto attraverso cui la Stazione Appaltante verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'Appaltatore, ed attraverso cui dovranno svolgersi i rapporti fra l'Appaltatore e la medesima nelle sedi di intervento.

2. Ad esso compete la consegna, il controllo esecutivo e tecnico, e la contabilizzazione degli interventi. Gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del Direttore dell'Esecuzione del Contratto in oggetto dovranno essere eseguiti dall'Appaltatore con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme dell'Accordo Quadro e del Capitolato Speciale d'Appalto.

3. La responsabilità della manutenzione delle aree oggetto degli interventi è onere dell'Appaltatore, che nomina all'uopo un Direttore Tecnico in possesso dei requisiti professionali richiesti dalle leggi vigenti e di adeguata capacità tecnica, che lo rappresenti nei confronti del Direttore dell'Esecuzione del Contratto e che assuma le responsabilità tecniche che, ai sensi delle norme vigenti, competono all'Appaltatore, nonché le responsabilità per l'organizzazione dei mezzi d'opera e delle maestranze, per l'attività e operato delle maestranze stesse.

4. Al Direttore Tecnico nominato dall'Appaltatore competono le seguenti responsabilità:

- Gestire e organizzare i luoghi di lavoro in modo tale da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- Garantire la supervisione e vigilanza del personale nel corso degli interventi ordinati;
- Osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti nelle aree di intervento le prescrizioni contenute nei documenti della sicurezza;
- Allontanare dal luogo di lavoro coloro che risultassero in condizioni psicofisiche non idonee e che si comportassero in modo tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri addetti presenti nei cimiteri o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonestà.

5. L'Appaltatore dovrà, altresì, nominare un Responsabile della Sicurezza (eventualmente coincidente con il Direttore Tecnico), il quale dovrà essere in possesso dei requisiti previsti dalla Legge.

6. Il Direttore Tecnico ed il Responsabile della Sicurezza, dovranno assicurare la loro presenza nelle aree oggetto degli interventi secondo necessità e tutte le volte che ciò sarà richiesto dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

7. Il Direttore Tecnico dovrà essere autorizzato a ricevere e a fare eseguire gli ordini del Direttore dell'Esecuzione del Contratto; inoltre dovrà presentarsi alle verifiche ed alle misurazioni tutte le volte che sarà richiesto e controfirmerà, in qualità di rappresentante dell'Appaltatore, la documentazione prodotta ai fini della verifica di conformità ed eventuali altre disposizioni scritte emanate dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

8. L'Appaltatore, ogni qualvolta è invitato a conferire, per comunicazioni urgenti e/o sostanziali riguardanti le attività in corso, è tenuto a presentarsi presso gli uffici del Responsabile del Procedimento entro la giornata successiva all'avviso.

9. L'Appaltatore deve eleggere domicilio nel Comune di Collesalveti o provincia ai sensi della normativa vigente; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dall'Accordo Quadro.

10. L'Appaltatore deve altresì comunicare nei modi prescritti dalla normativa vigente, le generalità delle persone autorizzate ad agire per suo conto.

11. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 10 o delle persone di cui ai commi 4,6 e 11, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante, eventualmente accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.

#### **Art. 2.5-ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO: PERSONALE E MEZZI**

1. L'Appaltatore è tenuto a impiegare un numero di squadre di lavoro sufficiente a garantire l'esecuzione, anche contemporanea, dei servizi di sepoltura nei vari cimiteri del Comune di Collesalveti. Costituisce onere dell'Appaltatore valutare l'entità degli interventi ordinati dal Direttore dell'esecuzione e mettere a disposizione mezzi, maestranze e attrezzature adeguate alla loro esecuzione secondo le tempistiche indicate nell'Ordine di Servizio.

2. Per tale motivo l'Appaltatore dovrà valutare il personale, le attrezzature, il materiale e l'equipaggiamento tecnico necessari per poter svolgere i servizi commissionati secondo le tempistiche e le indicazioni operative ordinate dal Direttore dell'Esecuzione (indicativamente si ritiene congruo un impiego di personale corrispondente a n. 3 squadre di almeno n. 4 operai).

3. Le squadre di intervento dovranno essere coordinate dal Direttore Tecnico e dovranno essere specializzate, dimensionate e attrezzate in modo adeguato all'espletamento delle operazioni richieste nell'ordine di servizio.

4. Tutte le squadre di lavoro dovranno essere attrezzate con:

- Mezzi di trasporto e attrezzatura necessaria per svolgere le attività a loro richieste;
- Materiale necessario di caratteristiche e in quantità adeguate;
- Dispositivi di protezione individuale e apprestamenti di sicurezza necessari per le opere da eseguire;

5. Per l'esecuzione dei servizi, l'Appaltatore dovrà essere in possesso almeno delle seguenti attrezzature tecniche di base (o equipollenti):

- N. 3 trabattelli per tumulazioni frontali in altezza
- N. 3 montafereetri elettrico;
- N. 3 calaferetri elettrico
- N. 1 macchina escavatrice
- N. 3 martelli pneumatici
- N.1 autocarro
- N. 1 automezzo omologato per trasporto feretri e resti mortali

6. Tutti gli interventi di cui al presente capitolato sono da intendersi comprensivi, oltre che della manodopera, anche dei mezzi necessari, nonché della fornitura di qualsivoglia materiale utile per l'esecuzione del servizio in maniera completa e a regola d'arte, ad esclusione del carrello portabare che verrà messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

7. L'Appaltatore o, in sua rappresentanza, il Direttore Tecnico deve provvedere a comunicare al Direttore dell'Esecuzione l'elenco delle squadre di lavoro che prevede di utilizzare, comprensivo di nome e cognome dei componenti di ciascuna squadra e relativa qualifica. Tale comunicazione dovrà essere aggiornata ad ogni variazione del personale impiegato e dovrà essere prodotta anche per le squadre degli eventuali subappaltatori e per gli eventuali lavoratori autonomi.

8. Tutto il personale dell'Appaltatore impiegato negli interventi dovrà essere munito di cartellino identificativo e dovrà assumere un atteggiamento educato e ordinato, attenendosi alle eventuali prescrizioni di carattere generale e antinfortunistico che venissero fatte dal Direttore dell'Esecuzione.

9. Il Direttore dell'Esecuzione ha facoltà di allontanare dalle aree di intervento, temporaneamente o definitivamente, il personale che, a suo giudizio, mantenga un comportamento non consono o irrispettoso, o pregiudizievole del corretto andamento degli interventi di manutenzione.

10. Il presente articolo si applica anche agli eventuali subappaltatori.

### ***Art. 2.6–OBBLIGHI E ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE***

1. Oltre gli oneri previsti dalle vigenti disposizioni di legge, dal Regolamento Generale, dal Capitolato generale d'appalto, sono a carico dell'Appaltatore, oltre a quanto stabilito nel contratto d'appalto e negli altri articoli del presente Capitolato, gli ulteriori oneri ed obblighi riportati nel presente articolo, dei quali l'Appaltatore dà atto, con la sottoscrizione del contratto, di aver tenuto in conto nella formulazione dell'offerta in sede di gara.

2. L'Appaltatore è tenuto:

a) Obblighi generali

- La fedele esecuzione degli Ordini di Servizio impartiti dal Direttore dell'esecuzione, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite siano conformi agli ordini, eseguite a perfetta regola d'arte, richiedendo al Direttore dell'esecuzione tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal Capitolato o dall'ordine di Servizio stesso.
- la formazione dei cantieri relativa ai singoli contratti attuativi e l'esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti, comprese quelle di recinzione e di protezione e quelle necessarie per mantenere la continuità delle comunicazioni, nonché di scoli, acque e canalizzazioni esistenti;
- applicare tutte le norme di legge vigenti soprattutto nel campo della prevenzione antinfortunistica con particolare attenzione agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

- comunicare per scritto alla Stazione Appaltante, entro 15 giorni dalla firma del contratto, l'elenco del personale che sarà impiegato nell'appalto, compreso quello dei subappaltatori, e le eventuali variazioni che dovessero intervenire nel corso dell'appalto;
- munire tutto il personale impiegato, compresi gli eventuali subappaltatori, di appositi cartellini di identificazione completi di fotografia, nome e cognome, impresa di appartenenza e qualifica: non sarà consentito l'accesso ai cantieri al personale sprovvisto di tale cartellino.
- garantire la presenza a richiesta del direttore dell'esecuzione, del direttore operativo che assume ogni responsabilità circa l'esecuzione di tutte le opere, e a cui compete dirigere gli interventi per conto dell'Appaltatore, ricevere, eseguire e far eseguire gli ordini del Direttore dell'Esecuzione.
- sostituire il proprio rappresentante o il direttore di cantiere o qualsiasi altro soggetto appartenente al proprio personale in caso di specifica richiesta da parte del Direttore dell'esecuzione o della Stazione Appaltante nei casi e secondo le modalità indicate dagli artt. 4 e 6 del Capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000.
- mantenere aggiornata, con cadenza almeno mensile e comunque a chiusura dei singoli contratti attuativi la contabilità del contratto, in funzione degli interventi già effettuati, degli importi corrisposti e da corrispondere; resoconto mensile delle operazioni eseguite e consegna periodica dei registri
- tutte le spese contrattuali e le altre imposte inerenti agli atti occorrenti per la gestione dell'intero appalto.

b) Obblighi sui singoli interventi

- eseguire l'appalto in conformità agli ordini impartiti dal Direttore dell'esecuzione e alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino eseguite a perfetta regola d'arte;
- l'approntamento e l'esecuzione di tutte le misure di sicurezza, ivi compresa la perimetrazione delle aree di intervento dove occorrente e l'apposizione della segnaletica di sicurezza, al fine di evitare danni a persone e/o cose;
- l'esecuzione e manutenzione di eventuali passi provvisori per il pubblico o per terzi con le modalità e nel numero che verrà richiesto dal Direttore dell'Esecuzione; in merito a ciò l'Appaltatore è tenuta al rispetto dei vincoli imposti per l'abbattimento delle barriere architettoniche;
- consentire l'accesso al cantiere e il libero passaggio nello stesso (fino all'approvazione dell'attestazione di regolare esecuzione) alle persone addette ad altre Ditte, alle quali siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, alle persone che seguono i lavori per conto diretto della Stazione appaltante ed alle ulteriori persone individuate dalla stessa. Inoltre, a richiesta del Direttore dell'esecuzione, consentirà l'uso totale o parziale, alle suddette Ditte o persone, dei ponti di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie, degli apparecchi di sollevamento, ecc. per tutto il tempo occorrente all'esecuzione di interventi che la Stazione Appaltante intenderà eseguire direttamente o a mezzo di altre Ditte e dalle quali, come dalla Stazione Appaltante, non potrà pretendere compensi di sorta.
- l'esecuzione e manutenzione delle segnalazioni di legge, sia diurne che notturne;
- ogni onere relativo a certificazioni obbligatorie o richieste dai competenti organi di vigilanza in materia;
- risarcire direttamente tutti i danni arrecati a terzi dai suoi dipendenti e a ripristinare ogni attrezzatura presente sul terreno, durante l'esecuzione degli interventi. In particolare danni causati alle società concessionarie di servizi pubblici, alle Amministrazioni Pubbliche o a privati;
- La presentazione della documentazione fotografica atta a dimostrare in modo esauriente la correttezza degli interventi eseguiti, è condizione necessaria per consentire la verifica e il pagamento delle prestazioni effettuate, in modo particolare quelle svolte durante i giorni festivi;
- la demolizione delle lavorazioni eseguite in difformità rispetto alle indicazioni del Direttore dell'Esecuzione e il ripristino dei luoghi, senza oneri per la Stazione Appaltante. Qualora

L'Appaltatore non ottempererà a tale obbligo la Stazione Appaltante vi provvederà direttamente, imputandone i costi all'Appaltatore con ogni idoneo strumento contabile e/o giuridico;

- lo smaltimento, a propria cura e spese, dei materiali di risulta nelle discariche autorizzate, di qualsiasi natura essi siano e previa autorizzazione da parte della DL;
3. Con la sottoscrizione del contratto d'appalto, l'Appaltatore dichiara:
- di aver preso visione dell'elenco delle aree dove dovranno essere effettuati gli interventi che, in base al tipo di lavorazione da eseguire, potranno risultare liberi o occupati da persone o cose;
  - di aver valutato, nell'offerta economica, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti relativamente alle opere provvisorie e di sicurezza, prendendo atto che tali costi ricadranno per intero sui prezzi contrattuali e sul corrispettivo dell'appalto, e quindi non sarà compensata a parte alcuna opera o onere provvisorio o di sicurezza. L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dell'appalto la mancata conoscenza di elementi non concretamente valutati tranne che tali elementi non si configurino come cause di forza maggiore contemplate nel Codice civile e non escluse da altre norme del presente Accordo Quadro.

4. Con l'accettazione degli interventi affidati con i contratti attuativi l'Appaltatore dichiara di avere la possibilità, i mezzi necessari e la mano d'opera per procedere all'esecuzione degli stessi nel rispetto delle norme di sicurezza e di buona tecnica costruttiva. L'Appaltatore prende atto che, a norma dell'art. 2, comma 2, del D.M. 19 aprile 2000 n. 145, tutte le intimazioni, assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione e comunicazione dipendente dal contratto sono fatte a mani proprie del legale rappresentante dell'Appaltatore medesimo o di colui che lo rappresenta nella condotta dell'appalto, oppure al domicilio eletto secondo quanto sopra precisato.

#### **Art. 2.7 – MODO DI OPERARE E PERSONALE DA IMPIEGARE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

1. La ditta appaltatrice è tenuta sempre ad eseguire correttamente gli interventi richiesti, entro i tempi stabiliti, con personale, mezzi, attrezzature e materiali necessari per la corretta esecuzione dell'intervento richiesto.

2. Dovranno essere sempre disponibili e attivi DUE numeri telefonici della ditta appaltatrice:

- referente tecnico
- referente amministrativo

ai quali il Direttore dell'Esecuzione del Contratto può effettuare richieste urgenti degli interventi da eseguire, inviare tutte le comunicazioni che si rendano necessarie. Per quanto concerne invece il periodo contrattuale di ferie o il superamento del limite orario giornaliero, l'Impresa dovrà provvedere mediante più turni di lavoro tra i propri dipendenti.

3. In caso di particolari esigenze o urgenze il Direttore dell'Esecuzione del Contratto potrà richiedere varianti, che riterrà opportuno, senza che per questo l'Impresa possa trarne argomento per recedere dal contratto o per chiedere compensi o indennizzi di qualsiasi specie diversi da quelli previsti nel presente Capitolato.

#### **Art. 2.8 – ORARIO DI SERVIZIO/REPERIBILITÀ**

1. L'orario di servizio durante il quale si dovranno effettuare gli interventi è in linea di massima il seguente: da Lunedì a Venerdì dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 13,00 alle ore 17,00. **(Per i funerali da Lunedì a Domenica dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle 14.30 alle 17.00 ad esclusione dei soli giorni di NATALE, PRIMO DELL'ANNO, PASQUA E PRIMO MAGGIO. Per estumulazioni / esumazioni dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00 preferibilmente la mattina in caso necessiti la richiesta di intervento del medico legale per salme indecomposte)**

2. Al di fuori dell'orario di servizio, festività e festivi compresi, deve essere sempre garantita la risposta alle richieste del R.U.P., del Direttore dell'Esecuzione del Contratto o ai soggetti autorizzati, anche nelle ore notturne, la disponibilità di personale in grado di fare fronte alle richieste. L'adeguatezza sarà valutata di

volta in volta dal Direttore all'Esecuzione che ne darà pronta comunicazione all'Impresa in base all'entità e alla complessità degli interventi da eseguire.

3. Al di fuori dell'orario di servizio verrà concessa, previa autorizzazione del R.U.P., una maggiorazione, così come previsto dai CCNL, dei prezzi della sola mano d'opera (al lordo del ribasso d'asta), da pagarsi con note servizi in economia in relazione all'incidenza della manodopera per la specifica attività.

4. Per quanto concerne invece il periodo contrattuale di ferie, l'Impresa dovrà provvedere mediante più turni di servizio tra i propri dipendenti, oppure mediante rinvio delle stesse in periodi diversi dalla esecuzione delle attività. Si precisa che nel calcolo degli oneri dell'Impresa, agli effetti della formulazione dei prezzi, si è tenuto conto della esecuzione dei servizi mediante più turni giornalieri di servizio.

5. È previsto pertanto che l'Impresa proceda nella esecuzione del servizio senza interruzioni, e quindi si ribadisce che non verranno accettate sospensioni unilaterali delle attività a causa della necessità di concedere periodi di ferie. L'Impresa consapevole di quanto sopra dovrà nel proprio interesse stipulare contratti di forniture o subappalti che prevedano la clausola testé indicata, e ciò al fine di garantire il completamento degli interventi nel periodo previsto.

6. Si precisa che nel calcolo degli oneri dell'Impresa, agli effetti della formulazione dei prezzi si è tenuto conto anche della esecuzione delle attività mediante più turni giornalieri di servizio.

7. L'Impresa consapevole di quanto sopra dovrà nel proprio interesse stipulare contratti di forniture o subappalti che prevedano la clausola testé indicata, e ciò al fine di garantire il completamento degli interventi nel periodo previsto; quanto sopra purché non in contrasto con le disposizioni contenute nell'art. 27 del D.M. LL.PP. 19.4.2000 n. 145.

8. Per le eventuali sospensioni dei servizi si applicheranno le disposizioni contenute negli artt. 24 e 25 del Capitolato Generale d'Appalto LL.PP. approvato con D.M.LL.PP. n. 145/2000. Per la concessione di eventuali proroghe al termine di ultimazione dei servizi trova applicazione l'art. 26 dello stesso Capitolato.

### **CAPITOLO 3: NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI**

#### ***Art. 3.1 - NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERE***

1. Per tutti gli interventi dell'appalto le quantità delle opere e delle provviste saranno determinate con misure geometriche, salvo quanto dovrà essere contabilizzato a corpo, a numero, a peso od a tempo, in conformità a quanto stabilito nell'Ordine di Servizio.

2. Le misure saranno prese in contraddittorio mano a mano che si procederà all'esecuzione delle manutenzioni, delle forniture e posa in opera, e saranno riportate sugli appositi documenti contabili.

3. Le maggiori quantità o misure che si dovessero riscontrare nel corso della contabilizzazione verranno riconosciute valide soltanto se autorizzate per iscritto dalla stazione appaltante.

4. L'Appaltatore dovrà tempestivamente chiedere al Direttore dell'Esecuzione la misurazione in contraddittorio di quelle opere e somministrazioni che in progresso di intervento non si potessero più accertare.

5. Resta pertanto tassativamente convenuto che, se per difetto di ricognizione fatta a tempo debito, tali quantità o qualità non fossero accertate in contraddittorio, l'Appaltatore dovrà accettare la valutazione che verrà fatta dal Direttore dell'Esecuzione e sottostare alle spese e danni che per tardiva ricognizione gli potessero derivare.

6. I noleggi non saranno riconosciuti e compensati se non corrisponderanno ad un preciso ordine ed autorizzazione preventiva dalla stazione appaltante.

7. La consuetudine o preventivi accordi detteranno le norme per tutti gli altri eventuali casi non contemplati.

8. Gli interventi di dimensioni maggiori alle prescritte, qualora vengano tollerati a giudizio insindacabile del Direttore dell'Esecuzione, saranno contabilizzati per le sole dimensioni ordinate in

progetto; gli interventi di dimensioni inferiori alle prescritte, qualora vengano tollerati a giudizio insindacabile del Direttore dell'Esecuzione, saranno contabilizzati per le quantità effettivamente realizzate.

9. Eventuali controversie saranno regolate dalle parti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

### **Art. 3.2 – INTERVENTI IN ECONOMIA**

1. Le prestazioni in economia non verranno riconosciute o compensate se non corrisponderanno ad un preciso ordine ed autorizzazione scritta o verbale del Direttore dell'Esecuzione.

2. L'annotazione degli interventi in economia è effettuata dal Direttore dell'Esecuzione o dal soggetto dallo stesso incaricato nelle apposite liste settimanali distinte per giornate e provviste. Le firme dell'Appaltatore per quietanza possono essere apposte o sulle liste medesime, ovvero in foglio separato.

3. L'annotazione avviene in un registro nel quale sono scritte, separatamente per ciascun cottimo, le risultanze dei libretti in rigoroso ordine cronologico, osservando le norme prescritte per i contratti.

4. Per la contabilizzazione degli interventi in economia si applica l'art. 179 del D.P.R. 207/2010.

### **Art. 3.3 – CONTABILIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI**

1. Gli interventi di manutenzione, affidati tramite contratti attuativi basati sul presente Accordo Quadro, potranno essere contabilizzati a misura o a corpo, determinando il corrispettivo secondo le condizioni economiche (ribasso d'asta) stabilite all'interno dell'Accordo stesso e sulla base dell'"Elenco prezzi unitari" allegato alla documentazione di gara o degli altri prezziari di cui all'art. 2.3.

2. L'importo degli oneri della sicurezza sarà calcolato di volta in volta in base all'intervento da svolgere: tale importo sarà liquidato in virtù delle misure preventive e protettive, finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori, effettivamente impiegate nel lavoro svolto.

3. L'importo degli oneri della sicurezza, come sopra determinato, non sarà soggetto al ribasso offerto in sede di gara.

4. L'Appaltatore ha l'obbligo di compilare la contabilità degli interventi secondo le prescrizioni del Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010 ed in particolare quelle contenute negli artt. dal 81 al 202 del Regolamento medesimo, sulla base dei rilievi, delle misure, delle note settimanali, della mano d'opera e delle provviste effettuate in contraddittorio tra il Direttore dell'Esecuzione e l'Appaltatore.

5. Ai fini del corretto svolgimento dell'appalto, l'Appaltatore è tenuto al continuo aggiornamento della contabilità che dovrà essere trasmessa ogni qualvolta il Direttore dell'Esecuzione la richieda e comunque ogni 30 giorni.

6. Al termine di ciascun intervento l'Appaltatore è tenuto a trasmettere al Direttore dell'Esecuzione un documento riepilogativo contenente:

- Data e ora di inizio e fine intervento;
- Luogo di intervento;
- Contabilizzazione dell'intervento;
- Documentazione fotografica;
- Ogni altra osservazione e informazione ritenuta utile.

7. I pagamenti degli interventi "al bisogno" saranno effettuati secondo quanto stabilito nei singoli contratti attuativi; se non specificato, di norma saranno effettuati, per ogni singolo contratto attuativo, in una unica rata successiva alla emissione del relativo attestato di regolare esecuzione.

8. Ai sensi della legge 244/2007 c. 209-214, in materia di "obbligo di fatturazione elettronica", l'Affidatario si impegna a trasmettere correttamente le fatture in formato digitale, con esposizione dell'IVA relativa e l'annotazione "scissione dei pagamenti", ai sensi del combinato disposto dall'art. 17-ter DPR 633/72 e dall'art. 2 Decreto MEF del 23/01/2015.

### **Art. 3.4 – INVARIABILITÀ DEI PREZZI – REVISIONE DEI PREZZI**

1. I prezzi unitari in base ai quali saranno pagati gli interventi affidati a misura e le somministrazioni, sono indicati negli elenchi prezzi e listini prezzi di cui al Capitolato.
2. I prezzi medesimi si intendono formulati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio. Essi sono fissi ed invariabili, per cui non saranno pagati all'Appaltatore compensi di sorta per danni prevedibili o imprevedibili di qualsiasi specie, anche quelli dovuti a forza maggiore, che avvenissero durante l'esecuzione delle opere.
3. Non sono ammesse revisioni dei prezzi. L'art. 1664 c.c., 1° comma non si applica al presente appalto.
4. Si applica comunque la disciplina eventualmente prevista in materia dalla normativa applicabile.

#### **CAPITOLO 4: DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'ACCORDO QUADRO**

##### ***Art. 4.1 - OSSERVANZA DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE***

1. L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e nel Capitolato Generale d'Appalto.
2. L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni impartite dalle AUSL, alle norme CEI, UNI, CNR.
3. Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al d.p.c.m. 1 marzo 1991 e s.m.i. riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", alla legge 447/95 e s.m.i (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e relativi decreti attuativi, al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i. (Regolamento concernente ...attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici), al d.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale) e alle altre norme vigenti in materia.

##### ***Art. 4.2 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO***

1. Sono parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato speciale d'appalto, il Capitolato generale d'appalto, di cui al D.M. 145/2000 per quanto non in contrasto con il presente capitolato o non previsto da quest'ultimo, e la seguente documentazione:
  - gli elaborati progettuali;
  - l'elenco dei prezzi unitari;
  - il D.U.V.R.I.;
  - le polizze di garanzia.
2. I documenti sopra elencati possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il capitolato speciale d'appalto e l'elenco prezzi unitari, purché conservati dalla stazione appaltante e controfirmati dai contraenti.
3. Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non formeranno parte integrante dei documenti di appalto. Al Direttore dell'Esecuzione del Contratto è riservata la facoltà di consegnarli all'appaltatore in quell'ordine che crederà più opportuno, in qualsiasi tempo, durante il corso dei lavori.
4. Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla stazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.

5. Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

6. Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'appaltatore rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: contratto - capitolato speciale d'appalto - elenco prezzi (ovvero modulo in caso di offerta prezzi) - disegni.

7. Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dei lavori.

8. L'appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.

#### **Art. 4.3 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE**

1. Le stazione appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

2. Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, potrà partecipare a procedure di affidamento o subappalto ovvero eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita, fermo restando le condizioni dettate dall'articolo 110 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.

#### **Art. 4.4 – CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEI CREDITI**

1. È tassativamente vietata la cessione dell'Accordo Quadro nonché dei singoli contratti basati su di esso.

2. La cessione comporterà l'immediata risoluzione dell'Accordo Quadro e degli appalti affidati ai sensi dello stesso, l'incameramento della cauzione definitiva, fermo restando il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento dei danni conseguenti e delle maggiori spese sostenute.

3. Le cessioni di crediti è consentita ai sensi del combinato disposto dell'art. 106 comma 13 del Codice dei Contratti e della legge 52/1991, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso al RUP prima o contestualmente al certificato di pagamento.

4. La cessione del credito è efficace e opponibile qualora la Stazione Appaltante non la rifiuti, con comunicazione da notificare al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica.

#### **Art. 4.5 – RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI ATTUATIVI**

1. Tutte le clausole del presente capitolato sono ritenute essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza può produrre una immediata risoluzione dell'Accordo stesso.

2. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere l'Accordo Quadro e i contratti attuativi, ex art. 1456 C.C (clausola risolutiva espressa), nei casi di seguito specificati:

*Risoluzione dell'Accordo Quadro:*

- Violazione degli obblighi previsti dal DPR 16.04.2013, n. 62, contenente "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"

- raggiungimento, accertato dal Responsabile Unico del Procedimento, del limite massimo globale previsto per l'applicazione delle penali (10% del valore massimo dell'Accordo Quadro);
- intervenuta mancanza, nei confronti dell'Affidatario, durante la vigenza dell'Accordo, delle condizioni richieste nell'art. 80 del Codice, o si dimostri che in fase di gara siano state rese false dichiarazioni;
- cessione, da parte dell'Appaltatore, dell'Accordo quadro o di singoli Contratti attuativi;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione degli interventi di manutenzione;
- inadempienza accertata, da parte dell'Appaltatore, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e ss. mm. e ii.;
- grave inadempienza, da parte dell'Appaltatore, alla norme e disposizioni in materia di sicurezza nell'esecuzione delle attività previste dai Contratti attuativi;
- risoluzione di n. 3 (tre) Contratti specifici: nel caso in cui intervengano tre risoluzioni, per qualsiasi ragione indicata nel presente capitolato, che determina la risoluzione stessa di tre specifici Contratti, la Stazione Appaltante procederà alla risoluzione dell'Accordo Quadro medesimo e di tutti i Contratti in essere riferiti allo stesso Accordo, ritenendo l'Appaltatore responsabile dei danni derivanti dalle suddette inadempienze e dalla mancata esecuzione degli ulteriori contratti attuativi stipulati tramite l'Accordo ed in corso d'opera;
- mancato rispetto dei termini e delle condizioni economiche nei contratti specifici che determinarono l'aggiudicazione dell'Accordo;
- in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente Capitolato, anche se non richiamati nel presente Articolo.

*Risoluzione dei Contratti Attuativi:*

- raggiungimento del limite massimo previsto per l'applicazione delle penali (10% dell'importo contrattuale);
- inadempimento alle disposizioni del Direttore dell'Esecuzione riguardo ai tempi di esecuzione del contratto attuativo o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto specifico o violazione di norme sostanziali che disciplinano il subappalto;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- mancata rispondenza dei beni forniti alle specifiche ed allo scopo dell'intervento oggetto del singolo contratto;
- azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008.

3. La risoluzione dell'Accordo quadro e dei singoli Contratti specifici, nei casi succitati, sarà comunicata all'Appaltatore a mezzo di lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento o PEC ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte della Stazione Appaltante, a far data dal ricevimento della stessa.

4. Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da compromettere il rispetto dei contenuti dell'Accordo quadro o ritenute rilevanti per la specificità degli interventi relativi ai singoli Contratti, saranno contestate all'Appaltatore dal RUP con comunicazione scritta, inoltrata a mezzo raccomandata A.R., o PEC.

5. Nella contestazione è prefissato un termine congruo entro il quale l'Appaltatore deve sanare l'inadempienza o presentare le proprie osservazioni giustificative. Decorso il suddetto termine senza che

l'inadempimento sia sanato, o qualora la Stazione Appaltante non ritenga accoglibili le eventuali giustificazioni addotte, si procede alla risoluzione dell'Accordo quadro o del singolo Contratto.

6. In caso di risoluzione dell'Accordo Quadro, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di interpellare gli altri concorrenti alla gara, al fine di stipulare un nuovo Accordo Quadro alle medesime condizioni economiche già proposte all'Appaltatore.

7. Contestualmente alla risoluzione dell'Accordo quadro la Stazione Appaltante procederà ai sensi dell'art. 103 comma 2 D.lgs.50/2016.

8. Nei casi di risoluzione del contratto specifico o di esecuzione di ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti.

9. La comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante è fatta all'Appaltatore nella forma della raccomandata con Avviso di Ricevimento o PEC, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza degli interventi di manutenzione.

10. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore dell'Esecuzione del Contratto e l'Appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza degli interventi di manutenzione, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

11. La risoluzione dell'Accordo Quadro legittima anche la risoluzione dei singoli contratti attuativi in corso stipulati sino alla data in cui si verifica la risoluzione dell'Accordo Quadro medesimo, risultando causa ostativa alla stipula di nuovi contratti attuativi basati sul medesimo Accordo.

#### ***Art. 4.6 - GARANZIA DEFINITIVA***

1. L'Appaltatore al momento della sottoscrizione del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria ai sensi e con le modalità dell'art. 103 del d.lgs. N.50/2016, a garanzia della regolare esecuzione del contratto.

2. A norma del citato art. 103, la cauzione definitiva garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto d'appalto, il risarcimento del danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale.

3. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltante.

4. La garanzia deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera essa sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione Appaltante.

#### ***Art. 4.7 - COPERTURE ASSICURATIVE***

1. A norma dell'art. 103, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'importo della somma da assicurare è fissato nel valore contrattuale massimo affidabile dell'accordo quadro. Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è

sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

2. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorranò consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell'opera. L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

3. La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a 500.000,00 (diconsi euro cinquecentomila/00).

4. Le fideiussioni di cui sopra devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

#### ***Art. 4.8 – STIPULAZIONE DEI CONTRATTI ATTUATIVI***

1. La stipulazione dei contratti attuativi sarà preceduta da una determinazione a cura del RUP ed avverrà tramite lettera d'ordine e scambio di lettere ai sensi dell'art. 32, comma 14, del d.lgs. n.50/2016 senza applicazione di alcun termine dilatorio. La lettera d'ordine conterrà le eventuali indicazioni operative ulteriori a quelle contenute nelle clausole dell'Accordo Quadro e gli altri aspetti specifici, nel quadro e nei limiti delle condizioni normative e tecniche fissate nell'Accordo Quadro stesso.

2. L'Amministrazione svolgerà apposita verifica in merito al permanere del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del d.lgs. n.50/2016 e dei requisiti tecnico professionali richiesti in sede di Accordo Quadro.

3. L'Amministrazione verificherà inoltre che l'Impresa abbia pienamente operativa la struttura e le modalità organizzative dalla medesima descritte nell'offerta tecnica presentata in sede di gara e messe a disposizione per tutta la durata dell'Accordo Quadro.

4. Per ciò che attiene agli atti aggiuntivi ai contratti, alle perizie suppletive, agli atti di sottomissione e agli eventuali rinnovi si rimanda alla normativa nazionale e regionale di riferimento o alle linee guida di ANAC, individuando lo strumento capace di garantire la massima semplificazione e la certezza delle relazioni.

#### ***Art. 4.9 – CONSEGNA E SVILUPPO DEL SERVIZIO ANNUALE E DEI SERVIZI IN GENERALE***

1. La consegna del servizio, intesa come ordine di immediato inizio del medesimo avverrà tramite redazione di verbale di consegna; da esso decorrono i termini temporali di esecuzione del contratto d'appalto. Il verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal Direttore dell'esecuzione e dall'esecutore.

2. Le singole chiamate avverranno tramite mail dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto; pertanto l'affidatario al momento della stipula dell'Accordo Quadro dovrà essere dotato di un dispositivo per leggere le mail in tempo reale. Anche gli ODS (ordinativi dei servizi) saranno trasmessi all'Impresa di norma online, all'indirizzo e-mail comunicato, o in casi di necessità con qualsiasi altra forma (fax, telefonica, messaggistica istantanea, consegna a mano), tali ordinativi s'intendono come consegna particolare di ciascun intervento commissionato da eseguire nei termini del presente schema di Accordo Quadro. La consegna

avviene alla data di comunicazione dell'ordine di servizio e la conclusione degli interventi è computata dalla Stazione Appaltante al giorno nel quale l'Appaltatore rendiconta l'avvenuta fine delle attività.

3. Nel caso in cui l'Accordo Quadro non contenga tutti i termini che debbono disciplinare la prestazione dei servizi richiesta, la Stazione Appaltante si riserva di consultare per iscritto l'operatore economico parte dell'Accordo Quadro, chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta. In tal caso la Stazione Appaltante potrà svolgere una negoziazione e in caso di esito negativo l'appalto potrà essere aggiudicato al di fuori dell'Accordo Quadro. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta e ad essi si applica il disposto di cui all'art. 106 del d.lgs. n. 50/16.

4. Si intende esito negativo ogni situazione che determini non economicità delle prestazioni o anche mancato rispetto di norme relative a prezzi di riferimento obbligatori per la Stazione Appaltante.

5. In alternativa, se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi come sopra determinati, la Stazione Appaltante può ingiungergli l'esecuzione degli interventi o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente regolamento, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

6. L'Impresa dovrà eseguire, a perfetta regola d'arte, tutte le opere previste nel presente Accordo Quadro per dare completi e ultimati gli interventi richiesti dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

7. L'Impresa è parimenti tenuta ad osservare gli ordini e le decisioni del Direttore dell'Esecuzione del Contratto sia in linea tecnica che in linea amministrativa.

8. Resta comunque stabilito che l'Impresa rimarrà l'unica responsabile della perfetta riuscita degli interventi e della piena rispondenza di essi alle condizioni di contratto, tanto nei riguardi dei materiali impiegati e della esecuzione dei servizi, quanto per ciò che possa dipendere da imperfezioni rilevate nel progetto di servizi e non preventivamente segnalate per iscritto al Direttore dell'Esecuzione del Contratto..

9. In caso di disaccordo tra i documenti di contratto (elaborati di progetto, il presente schema di A.Q., ecc.) varranno le disposizioni più favorevoli all'Amministrazione o quelle che il Direttore dell'Esecuzione del Contratto a suo insindacabile giudizio, riterrà di adottare.

10. La sorveglianza del personale dell'Amministrazione Appaltante non esonera l'Impresa dalle responsabilità dell'esatto adempimento degli ordini e della perfetta esecuzione delle opere a norma del Contratto, nonché della scrupolosa osservanza delle regole dell'arte e dell'ottima qualità dei materiali impiegati, anche se eventuali deficienze fossero passate inosservate al momento dell'esecuzione.

11. L'Amministrazione si riserva quindi, a giudizio insindacabile del Direttore dell'Esecuzione del Contratto ed in qualsiasi momento anche posteriore all'esecuzione delle opere e fino al collaudo definitivo, ogni più ampia facoltà di indagine e di sanzioni, ivi compresa la demolizione di opere male eseguite.

#### **Art. 4.10 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO**

1. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio i servizi compresi nel contratto.

2. È vietata la cessione del contratto a pena di nullità.

3. È ammesso il subappalto secondo le modalità previste dall'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016.

4. L'eventuale subappalto nell'ambito del singolo contratto applicativo non può superare la quota fissata dalla normativa vigente dell'importo contratto stesso.

5. L'Appaltatore potrà usufruire del subappalto esclusivamente se all'atto dell'offerta abbia indicato i lavori, le forniture, i servizi o parti di lavori, forniture e servizi che intende subappaltare.

6. Nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti dovrà essere inserita a pena di nullità un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto di che trattasi.

7. A norma dell'art. 105 comma 14 del d.lgs. 50/2016 l'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante sentito il Direttore dell'Esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'Appaltatore è solidamente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

8. Il direttore tecnico di cantiere nominato dall'Appaltatore è responsabile del rispetto dei documenti della sicurezza da parte di tutte le Imprese impiegate nell'esecuzione delle opere.

9. Al di fuori dei casi previsti dall'art. 105 c. 13 del d.lgs. 50/2016 in cui la Stazione Appaltante provveda al pagamento diretto dei subappaltatori, l'Appaltatore dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, le fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. In caso contrario saranno sospesi i successivi pagamenti a favore dell'Appaltatore.

10. Qualsiasi altro sub-contratto non riconducibile alla definizione di subappalto ai sensi dell'art. 105 comma 2 del d.lgs. 50/2016, è soggetto a comunicazione: l'Appaltatore è obbligato ad inoltrare alla Stazione Appaltante una comunicazione contenente il nome di ogni fornitore/sub-contraente con relativo certificato camerale, l'oggetto e l'importo del contratto. Tale comunicazione deve essere inviata al Direttore dell'Esecuzione almeno 5 giorni prima dell'effettivo svolgimento della prestazione oggetto del sub-contratto.

#### **Art. 4.11 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA**

1. L'Appaltatore si obbliga all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori ed in specifico si impegna ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal d.lgs. 81/2008 e s.m.i., compreso il d.lgs. 106/2009, il D.P.R. 14.09.2011 n. 177 e tutte le norme che interverranno nel corso dell'appalto, in materia di prevenzioni infortuni ed igiene del lavoro.

2. Tutti gli interventi disposti sulla base del presente accordo quadro dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, per tutta la durata del contratto.

3. L'Appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione Appaltante, entro 30 giorni dalla dell'Accordo Quadro, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti.

4. Tutto il personale addetto dovrà essere stato oggetto di formazione con specifico riferimento al: rischio chimico, biologico, sollevamento manuale dei carichi, rischio caduta dall'alto e quant'altro concernente l'attività manutentiva.

5. Copia degli attestati, del documento di valutazione dei rischi e del piano di emergenza e dei nominativi degli addetti dovrà essere inviata al RUP prima della stipula del contratto.

6. Dovrà altresì essere indicato alla Stazione Appaltante il nome del Datore di Lavoro, del Medico Competente, nonché del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione oltre al nominativo del Rappresentante dei Lavoratori.

7. La tessera di riconoscimento di cui all'art. 18 comma 1 lett. U) del d.lgs. 81/2008 dovrà contenere anche la data di assunzione e in caso di subappalto la relativa autorizzazione.

8. L'appaltatore deve osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi presenti sui luoghi nei quali verranno svolte le prestazioni, tutte le norme di cui sopra e prendere inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

9. Qualunque iniziativa concernente il miglioramento della sicurezza o che abbia rilievo in tale ambito dovrà essere comunicata alla Stazione Appaltante.

10. Per i rischi relativi alle interferenze fra le attività della Stazione Appaltante e quelle dell'Aggiudicatario e per gli adempimenti relativi, si rimanda al DUVRI che potrà essere aggiornato nella fase esecutiva del Contratto su richiesta di una delle parti.

11. La Stazione Appaltante si riserva di risolvere il contratto o intraprendere azioni coercitive nel caso venissero meno i principi minimi di sicurezza stabiliti dalla vigente legislazione.

12. Tutta la documentazione comprovante l'attuazione della sicurezza dovrà essere tenuta a disposizione sia della Stazione Appaltante che delle autorità.

13. In caso di mancato rispetto delle previsioni di cui all'Allegato I al D.Lgs.81/2008 la Stazione Appaltante provvederà all'immediata risoluzione del contratto.

**Art. 4.12 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE  
RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE**

1. Sono a carico dell'Appaltatore, gli oneri e gli obblighi di cui al D.M. 145/2000 Capitolato Generale d'Appalto, alla vigente normativa e al presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori; in particolare anche gli oneri di seguito elencati:

- la nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere e dovrà fornire alla Direzione dei Lavori apposita dichiarazione di accettazione dell'incarico del Direttore tecnico di cantiere;
- i movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni ed avanzati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite;
- la recinzione del cantiere con solido stecato in materiale idoneo, secondo le prescrizioni del Piano di Sicurezza ovvero della Direzione dei Lavori, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere, l'inghiaimento ove possibile e la sistemazione dei suoi percorsi in modo da renderne sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone;
- la sorveglianza sia di giorno che di notte del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutti i beni di proprietà della Stazione Appaltante e delle piantagioni consegnate all'Appaltatore. Per la custodia di cantieri allestiti per la realizzazione di opere pubbliche, l'Appaltatore dovrà servirsi di personale addetto con la qualifica di guardia giurata;
- la costruzione, entro la recinzione del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione dei Lavori, di locali ad uso ufficio del personale, della Direzione ed assistenza, sufficientemente arredati, illuminati e riscaldati, compresa la relativa manutenzione. Tali locali dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici con relativi impianti di scarico funzionanti;
- le prove sui prelievi di materiale strutturale posto in opera (es. provini di calcestruzzo, spezzoni d'acciaio), a proprie spese, per i quali i laboratori legalmente autorizzati rilasceranno i relativi certificati;
- l'esecuzione, presso gli istituti incaricati, di tutte le esperienze e i saggi che potranno in ogni tempo essere ordinati dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma della Direzione dei Lavori e dell'Appaltatore nelle modalità più adatte a garantirne l'autenticità;
- la fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei Lavori o dal Coordinatore in fase di esecuzione, allo scopo di migliorare la sicurezza del cantiere;
- il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri pubblici o privati latitanti le opere da eseguire;
- la fornitura di acqua potabile per il cantiere;
- l'osservanza delle norme, leggi e decreti vigenti, relative alle varie assicurazioni degli operai per previdenza, prevenzione infortuni e assistenza sanitaria che potranno intervenire in corso di appalto;
- la comunicazione all'Ufficio da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della manodopera;
- l'osservanza delle norme contenute nelle vigenti disposizioni sulla polizia mineraria di cui al D.P.R. 128/59 e s.m.i.;
- le spese per la realizzazione di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero indicato dalla Direzione dei Lavori;
- l'assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti;

- il pagamento delle tasse e di altri oneri per concessioni comunali (titoli abilitativi per la costruzione, l'occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, ecc.), nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente i materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite, esclusi, nei Comuni in cui essi sono dovuti, i diritti per gli allacciamenti e gli scarichi;
- la pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte;
- il libero accesso ed il transito nel cantiere e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette ed a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori per conto diretto della Stazione Appaltante;
- l'uso gratuito parziale o totale, a richiesta della Direzione dei Lavori, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, ed apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori;
- il ricevimento, lo scarico ed il trasporto in cantiere e nei luoghi di deposito o a piè d'opera, a sua cura e spese, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto della Stazione Appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati a tali materiali e manufatti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore;
- la predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al comma 17 dell'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- l'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e di tutte le norme in vigore in materia di sicurezza;
- il consenso all'uso anticipato delle opere qualora venisse richiesto dalla Direzione dei Lavori, senza che l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Egli potrà, però, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potrebbero derivarne dall'uso;
- la fornitura e posa in opera nel cantiere, a sua cura e spese, delle apposite tabelle indicative dei lavori, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 comma 15 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- la trasmissione alla Stazione Appaltante, a sua cura e spese, degli eventuali contratti di subappalto che dovesse stipulare, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, ai sensi del comma 7 dell'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. La disposizione si applica anche ai noli a caldo ed ai contratti similari;
- la disciplina e il buon ordine dei cantieri. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. La Direzione dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

2. Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori e nell'eventuale compenso di cui all'articolo "Ammontare dell'Appalto" del presente Capitolato. Detto eventuale compenso è fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto alla riduzione relativa all'offerta ribasso contrattuale.

3. L'Appaltatore si obbliga a garantire il trattamento dei dati acquisiti in merito alle opere appaltate, in conformità a quanto previsto dalla normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.

#### **Art. 4.13 – DANNI CAUSATI DA FORZA MAGGIORE**

1. Si considerano danni di forza maggiore quelli effettivamente provocati da cause imprevedibili per le quali l'Appaltatore non abbia ommesso (dimostrandolo) le normali cautele atte ad evitarli.

2. I danni che dovessero derivare a causa della arbitraria esecuzione degli interventi in regime di sospensione non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell'appaltatore, il quale altresì è obbligato a risarcire gli eventuali consequenziali danni derivati alla Stazione Appaltante.

3. I danni che l'appaltatore ritenesse ascrivibili a causa di forza maggiore dovranno essere denunciati immediatamente al Direttore dell'Esecuzione entro il termine di tre giorni dal verificarsi del danno, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento.

4. Appena ricevuta la denuncia il Direttore dell'esecuzione procederà, ai sensi dell'art. 166 comma 4 del DPR 207/2010, all'accertamento di quanto denunciato redigendone apposito verbale.

#### **Art. 4.14 – DANNI A COSE E PERSONE**

1. La Stazione Appaltante non risponderà di danni causati ai dipendenti e alle attrezzature della ditta appaltatrice da parte di terzi estranei alla Stazione Appaltante.

2. L'Appaltatore sarà sempre direttamente responsabile dei danni di qualunque natura che risultino arrecati a persone o a cose dal proprio personale ed in ogni caso dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.

3. L'accertamento dei danni sarà effettuato dalla Stazione Appaltante alla presenza di delegati dell'Appaltatore.

4. Qualora l'Appaltatore non manifesti la volontà di partecipare all'accertamento in oggetto, la Stazione Appaltante provvederà autonomamente alla presenza di due testimoni.

5. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dall'Appaltatore.

6. Qualora non si addivenisse ad un accordo sull'ammontare del danno da risarcire, vi provvederà un tecnico nominato dalle due parti, ed in questo caso tutte le spese relative faranno carico totalmente alla ditta appaltatrice senza diritto di rivalsa verso l'Ente.

#### **Art. 4.15 – RESPONSABILITÀ E ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE**

1. L'Appaltatore risponderà direttamente della sicurezza ed incolumità del proprio personale, in caso di danni che potrebbero subire terzi e/o cose sia della Stazione Appaltante che di terzi durante l'esecuzione del servizio.

2. L'appaltatore sarà unico responsabile, sia penalmente che civilmente - tanto verso il Committente che verso i terzi - di tutti i danni di qualsiasi natura, che potessero essere arrecati, sia durante che dopo l'esecuzione dei Servizi, per colpa o negligenza tanto sua che dei suoi dipendenti, ed anche come semplice conseguenza dei Servizi stessi.

3. In conseguenza l'appaltatore, con la firma del contratto di appalto, resta automaticamente impegnato a:

- liberare la Stazione Appaltante ed i suoi incaricati da qualsiasi pretesa, azione o molestia che potesse derivare loro da terzi, per i titoli di cui sopra;
- attenersi alle norme e disposizioni che saranno emanate dal Direttore dell'Esecuzione nell'intento di arrecare il minimo disturbo o intralcio al regolare funzionamento degli ambienti eventualmente interessati dai Servizi appaltati, anche se ciò comporti la esecuzione del Servizio a gradi, limitando l'attività lavorativa ad alcune aree e con sospensione durante alcune ore della giornata, ed obblighi il personale a percorsi più lunghi e disagiati (es. giardini scolastici o sedi di attività istituzionali);

- mantenere sui luoghi di intervento la disciplina da parte del personale, con l'osservanza scrupolosa delle particolari disposizioni man mano impartite e con facoltà, da parte del R.U.P., di chiedere l'allontanamento del personale che non fosse, per qualsiasi motivo, gradito alla Stazione Appaltante;
- utilizzare, per le attività dell'appalto, personale munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate alla esigenza di ogni specifico servizio. Lo stesso personale dovrà avere conoscenza delle norme antinfortunistiche ed è tenuto all'osservanza delle norme aziendali del Committente e delle disposizioni che saranno impartite dal Responsabile del Procedimento.

#### **Art. 4.16 – PROPRIETÀ DEGLI OGGETTI RITROVATI**

1. Il Direttore dell'Esecuzione provvederà alla constatazione di quanto rinvenuto e, se del caso, alla sospensione parziale o totale degli interventi.
2. la Stazione Appaltante, salvo i diritti che spettano allo stato a termini di legge, si riserva la proprietà degli oggetti rinvenuti nella sede degli interventi di manutenzione.
3. Per quanto riguarda le operazioni di esumazione/estimulazione, gli oggetti richiesti dai familiari, se rinvenuti, sono loro consegnati previa sottoscrizione di un apposito verbale contenente la descrizione sommaria dei beni consegnati e conservato agli atti del Servizio Cimiteriale.
4. Gli oggetti preziosi rinvenuti, non preventivamente richiesti dai familiari, sono consegnati\* al Responsabile del Servizio Cimiteriale, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di dodici mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune ed il ricavato destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

#### **Art. 4.17 – MANUTENZIONE DELLE OPERE**

1. Sino a che non sia attestata la regolare esecuzione degli interventi, la manutenzione degli stessi deve essere fatta a cura e spese dell'Appaltatore nei casi in cui è possibile.
2. Per tutto il tempo intercorrente tra l'esecuzione e l'attestazione di regolare esecuzione, e salve le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore è quindi responsabile delle opere/interventi e delle forniture eseguite, sostituzioni e rifacimenti che si rendessero necessari.

#### **Art. 4.18 – CRITERI AMBIENTALI MINIMI**

1. Per il rispetto dei criteri ambientali minimi, l'Impresa, durante tutta la durata contrattuale, dovrà attenersi a quanto prevede la normativa vigente e il D.M. 13/12/2013.

#### **Art. 4.19 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE**

1. La selezione della migliore offerta avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3 d.lgs. n. 50/16.
2. L'aggiudicazione sarà fatta dalla stazione appaltante a suo insindacabile giudizio al concorrente che, in possesso dei requisiti richiesti, avrà presentato le condizioni che saranno ritenute migliori sia dal punto di vista tecnico-organizzativo e gestionale, sia con riguardo all'aspetto economico, sulla base dei seguenti criteri:

**Punteggio massimo assegnabile = 100**

**Punteggio minimo assegnabile per ciascun criterio = 0**

Tutti i criteri che seguono saranno valutati attraverso un progetto complessivo delle attività previste in appalto, che ciascun concorrente dovrà presentare sotto forma di un documento di massimo 6 (sei) pagine numerate con stampa solo fronte, e di massimo 30 (trenta) righe per pagina, comprensivo di schemi, foto e tabelle.

**IMPORTANTE: non saranno valutate le pagine eccedenti la sesta. In caso di superamento del numero massimo indicato di righe per pagina la commissione valuterà il solo contenuto delle prime 6x30=180 (centottanta) righe dell'intero documento.**

3. La valutazione verrà effettuata con riferimento all'offerta complessiva proposta per i lavori oggetto di gara, determinata dalla somma del punteggio attribuito all'offerta tecnica e all'offerta economica, utilizzando il metodo aggregativo-compensatore di cui alla seguente formula:

$$C_a = \sum_n [W_i * V_{(a)i}]$$

dove:

$C_a$  = valutazione dell'offerta (a)

n = numero totale dei requisiti

$W_i$  = punteggio massimo attribuibile all'elemento di valutazione (i)

$V_{(a)i}$  = coefficiente di valutazione attribuito all'offerta (a) rispetto all'elemento (i) variabile tra zero e uno

$\sum$  = sommatoria

4. Il punteggio complessivo pari a 100 punti è così suddiviso:

**A) PARAMETRO DI CARATTERE QUALITATIVO: MAX PUNTI 70**

Fermo restando che, ai sensi dell'art. 95, comma 14-bis, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., non potrà essere valutata l'offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto di servizi a base di gara (quindi, se presenti, l'offerta otterrà zero punti in relazione all'elemento oggetto di valutazione nell'ambito del quale le opere aggiuntive sono proposte), ai fini dell'attribuzione del punteggio per l'offerta tecnica saranno valutati i seguenti elementi:

CRITERIO	DESCRIZIONE	PUNTEGGIO MAX
A.1	<p><b>A1) PROGETTO, METODO E ORGANIZZAZIONE DELL'APPALTO</b></p> <p>Formeranno oggetto di valutazione il metodo proposto per l'esecuzione dell'appalto, l'organizzazione spaziale e temporale degli interventi, la composizione delle squadre di lavoro, la gestione delle interferenze con l'ambiente circostante.</p> <p>Per ciascuna attività prevista in appalto il progetto dovrà indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'eventuale articolazione in sub-attività;</li> <li>- il numero e la qualifica delle maestranze impiegate;</li> <li>- I mezzi utilizzati;</li> <li>- gli apprestamenti a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e degli estranei ai lavori e delle possibile interferenze.</li> </ul> <p>La commissione di gara valuterà il progetto complessivo come sopra descritto con riferimento ai seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- congruenza complessiva e specifica del progetto data dalla effettiva corrispondenza di quanto previsto in appalto e quanto proposto per realizzarlo, anche in base al numero delle maestranze e delle squadre impiegate, numero, qualità e tipologia dei mezzi d'opera;</li> <li>- chiarezza dei contenuti e dell'esposizione, semplicità di comprensione del progetto attraverso il ricorso a tabelle, schemi, diagrammi, piuttosto che a descrizioni ed elenchi;</li> <li>- valorizzazione del personale che abbia precedentemente acquisito conoscenza ed esperienza specifica del territorio comunale</li> <li>- livello di dettaglio raggiunto nella proposta progettuale</li> <li>- adeguatezza e funzionalità del magazzino e dei mezzi.</li> </ul>	35

A.2	<b>ECOCOMPATIBILITÀ</b> La commissione valuterà, all'interno della proposta progettuale, la presenza di elementi in grado di contenere i consumi energetici e di salvaguardare l'ambiente nel suo complesso ai sensi della D.L. 221/2015 quali, a titolo meramente esemplificativo: <ul style="list-style-type: none"> <li>- la tipologia dei carburanti impiegati;</li> <li>- il grado di modernità delle attrezzature e dei mezzi;</li> <li>- l'abbattimento delle emissioni rumorose;</li> <li>- azioni per il risparmio idrico</li> <li>- gestione dei residui per tipologia di codice di rifiuto</li> <li>- formazione del personale indicando i corsi svolti e/o in programma da fare per il personale</li> </ul>	10
A.3.	<b>PERSEGUIMENTO DI OBIETTIVI SOCIALI</b>	
A.3.1	<b>STABILITÀ OCCUPAZIONALE DEL PERSONALE OCCUPATO</b> La commissione valuterà l'impegno a riassorbire i lavoratori eventualmente disponibili impiegati dall'appaltatore uscente, salvaguardandone i livelli retributivi in modo adeguato e congruo, in numero minimo di due addetti necrofori.	15
A.3.2	<b>TUTELA MARGINALITÀ SOCIALE</b> La commissione valuterà, all'interno della proposta progettuale, la presenza di elementi in grado di realizzare l'inclusione attiva di soggetti appartenenti alle fasce a più alto rischio di esclusione dal mondo del lavoro quali, a titolo meramente esemplificativo: <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'impegno ad assumere disoccupati o altre categorie di soggetti disagiati;</li> <li>- azioni di promozione delle pari opportunità;</li> <li>- l'impegno ad assumere un numero di disabili superiori e rispetto alla quota d'obbligo prevista dalla legislazione nazionale.</li> </ul>	10
<b>SOMMANO PUNTEGGI MASSIMI</b>		80

Ai fini dell'attribuzione, alla singola offerta tecnica, dei punteggi sopra indicati per ciascun elemento oggetto di valutazione discrezionale, la commissione valuterà le proposte e attribuirà un giudizio cui corrisponderà un coefficiente, secondo la seguente griglia di valori:

VALORE DEL COEFFICIENTE	GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE
1,0 0	ECCELLENTE
0,9 0	OTTIMO
0,8 0	BUONO
0,6 0	DISCRETO
0,4 0	PIU' CHE SUFFICIENTE
0,2 0	MODESTO
0,0 0	NON GIUDICABILE

Il giudizio sarà attribuito da ciascun commissario sulla base del valore delle caratteristiche del progetto offerto connesse agli aspetti oggetto di valutazione esplicitati nell'elemento e sottoelementi sopra descritti. Pertanto, per ogni elemento di valutazione sarà attribuito il coefficiente 1 all'offerta che presenti una qualità eccelsa; sarà, invece, attribuito il coefficiente 0,9 all'offerta che presenti un'ottima qualità, il coefficiente 0,8

all'offerta di buona qualità, il coefficiente 0,6 all'offerta giudicata di discreta qualità, il coefficiente 0,4 all'offerta di qualità più che sufficiente ed il coefficiente 0,2 all'offerta giudicata di modesta qualità.

All'offerta costituita da un progetto privo di migliorie rispetto a quello posto a base di gara o ritenuto dalla Commissione assolutamente non rispondente alle esigenze dell'Amministrazione rappresentate dal progetto posto a base di gara sarà attribuito il giudizio "non giudicabile" ed il coefficiente 0 (zero) in corrispondenza degli elementi oggetto di valutazione. Il punteggio zero ottenuto nell'elemento valutato obbliga il concorrente, qualora aggiudicatario, a realizzare le relative lavorazioni come da progetto posto a base di gara, applicando il ribasso offerto.

Qualora, nella valutazione delle offerte, emergessero caratteristiche qualitative inserite in più elementi di valutazione, la Commissione di gara le valuterà comunque una sola volta, scegliendo a suo insindacabile giudizio l'elemento cui attribuirle, secondo un criterio di maggiore congruità.

Nei casi di offerte migliorative valutate positivamente sebbene siano evidenziate dalla Commissione carenze relative ad aspetti di dettaglio o ad affinamenti esecutivi, l'offerente risultato aggiudicatario sarà tenuto ad eseguire i lavori comprensivi della miglioria, al prezzo da lui offerto, ponendo in essere quanto necessario per la realizzazione della stessa, a sue spese, senza che questo sia qualificabile in termini di variante in corso d'opera di cui all'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

#### **Riparametrazione delle valutazioni**

Al fine di rendere omogenee le valutazioni discrezionali relative agli elementi di carattere qualitativo e quelle relative ai parametri di carattere quantitativo, alla migliore valutazione discrezionale dell'elemento qualitativo sarà attribuito il coefficiente 1 che originerà l'assegnazione del massimo punteggio previsto per l'elemento in questione (elemento a.1 punti 50, elemento a.2 punti 10 ed elemento a.3 punti 20), alle altre offerte saranno attribuiti coefficienti in misura proporzionale secondo la seguente formula:

$$C_i = V_i / V_{\max}$$

dove:

$C_i$  rappresenta il coefficiente da attribuire all'offerta i-esima

$V_i$  rappresenta la valutazione del parametro qualitativo dell'offerta i-esima

$V_{\max}$  rappresenta la più alta valutazione del parametro qualitativo tra le offerte presentate

La formula sarà applicata a livello di singolo elemento di valutazione.

#### **B) PARAMETRO DI CARATTERE QUANTITATIVO MAX PUNTI 20**

CRITERIO	DESCRIZIONE	PUNTEGGIO MAX
B.1	<p>PREZZO SERVIZIO</p> <p>La commissione attribuirà il punteggio previsto per tale criterio in base al ribasso percentuale offerto secondo la formula:</p> $P_i = (R_i / R_{\max}) \times (\text{punteggio max})$ <p>Dove:</p> <p><math>P_i</math> = punteggio attribuito all'i-esimo concorrente  <math>R_i</math> = ribasso percentuale offerto dall'i-esimo concorrente  <math>R_{\max}</math> = ribasso percentuale massimo                      punteggio max = 7 punti</p>	30
<b>SOMMANO PUNTEGGI MASSIMI</b>		30

**Non saranno ammesse offerte in aumento rispetto all'importo a base di gara.**

L'offerta dovrà avere validità di 180 giorni dalla data della gara

In tutti i calcoli finalizzati all'attribuzione manuale dei punteggi saranno presi in considerazione fino a due cifre decimali dopo la virgola previo arrotondamento.

**Art. 4.20–ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI**

1. Con il solo fatto della presentazione dell’offerta si intendono conosciute e accettate, da parte della ditta concorrente, tutte le condizioni del presente Capitolato Speciale di Appalto, della lettera di invito, di ogni documentazione inerente, compresi gli allegati tecnici: queste si devono pertanto intendere ad ogni effetto efficaci a norma dell’art. 1341 del codice civile.

**Art. 4.21–NORME APPLICABILI**

1. Per tutto quanto non specificamente previsto nel presente capitolato e negli altri atti di gara, si fa riferimento alle disposizioni del d.lgs. 50/2016, L.R.T. 38/2007, d.lgs. 81/2008, DPR 207/2010 e ss.mm.ii. per le parti ancora in vigore, e comunque alle vigenti disposizioni in materia di appalti di forniture e servizi.

**Art. 4.22–INFORMATIVA PRIVACY**

1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 in materia protezione dei dati personali (di seguito Regolamento), si informa che per il procedimento di partecipazione alle procedure di gara, di affidamento e di esecuzione dei rapporti contrattuali potranno essere oggetto di trattamento dati personali relativi a rappresentanti, esponenti, dipendenti o collaboratori dell’Impresa.

**Tipologie di dati trattati**

Potranno essere oggetto di trattamento le seguenti tipologie di dati personali

Dati anagrafici, identificativi e di contatto (quali, a titolo di esempio, nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo, contatti telefonici, residenza, domicilio);

Informazioni relative a condanne e reati, nonché l’esistenza di procedimenti penali in corso derivanti dai certificati dei carichi pendenti, per i soggetti individuati dall’art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50 del 2016 (Codice dei Contratti Pubblici),

Dati idonei ad attestare il possesso dei requisiti previsti dalla normativa antimafia (D.Lgs. n. 159/2011) e, in particolare, l’assenza di cause di sospensione, decadenza o divieto di cui all’art. 67 e di tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 dello stesso Decreto.

Informazioni specificatamente richieste dalla specifica procedura di selezione e aggiudicazione, quali requisiti professionali, titoli di studio, competenze professionali e altro

**Finalità del trattamento e base giuridica**

Il trattamento dei dati conferiti dai partecipanti alla gara o alla selezione, nonché quelli raccolti in fase di verifica delle autocertificazioni prodotte, hanno la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti rispetto all’affidamento del servizio e, nel caso di aggiudicazione, il corretto instaurarsi del rapporto contrattuale e la sua successiva esecuzione. I trattamenti sono necessari per l’esecuzione dei contratti o di misure precontrattuali adottate su richiesta degli interessati, per l’adempimento dei correlati obblighi legali in materia di appalti, affidamenti e contratti pubblici e per il perseguimento di legittimi interessi del Titolare o di terzi relativi alla gestione dei rapporti contrattuali o precontrattuali, compresi i casi di eventuale contenzioso ed eventuale difesa di diritti in sede giudiziaria.

**Conferimento e tempi di conservazione**

Il mancato conferimento delle informazioni richieste può comportare l’esclusione dalla procedura di gara o di affidamento. I dati acquisiti saranno trattati fino alla conclusione del procedimento amministrativo di selezione e affidamento e, in caso di affidamento, per tutta la durata del rapporto contrattuale. Esaurite le finalità per cui sono trattati, saranno conservati nel rispetto delle norme vigenti sulla conservazione della documentazione amministrativa.

**Destinatari dei dati personali**

I dati saranno trattati da personale incaricato, opportunamente istruito e operante sotto l’autorità e la responsabilità del titolare.

Alcune informazioni potranno esse comunicate, sulla base di quanto stabilito dalle normative vigenti, ad Autorità ed enti pubblici quali ANAC, Agenzia delle entrate, Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici, INPS, INAIL, Cassa Edile, Casse di previdenza professionale, Procura della Repubblica, Prefettura, Camera di Commercio, Industria e Artigianato, Albi professionali e altri.

Le informazioni potranno inoltre essere trasmesse, salvo limitazioni previste dalla normativa, ai concorrenti di gara o ad altri soggetti aventi titolo in base alle normative sul diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Alcuni dati potranno essere oggetto di pubblicazione sui siti Web dell'Ente in base a quanto previsto dalla norma relative alla pubblicità legale e alla pubblicità ai fini di assicurare la trasparenza dell'attività dell'amministrazione.

I dati personali potranno essere trattati, inoltre, da soggetti terzi che forniscono servizi strumentali, tra cui servizi di comunicazione, posta elettronica, recapito della corrispondenza, servizi tecnici informatici e altri fornitori di servizi inerenti alle finalità sopracitate. A tali soggetti saranno comunicati solo i dati strettamente necessari per l'espletamento delle relative funzioni.

***Diritti dell'interessato***

La informiamo, inoltre, che relativamente ai dati medesimi l'interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dal CAPO III del Regolamento UE 2016/679. In particolare, questi ha diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai dati che lo riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l'integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento, di opporsi in tutto od in parte, all'utilizzo dei dati, nonché di esercitare gli altri diritti riconosciutigli dalla disciplina applicabile. Tali diritti possono essere esercitati scrivendo a mezzo elettronica al Responsabile della protezione dei dati (DPO), domiciliato per le sue funzioni presso la sede del Titolare.

Ai sensi dell'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, l'interessato ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il citato Regolamento.

***Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati***

Titolare del trattamento è il Comune di Collesalveti, con sede in Piazza della Repubblica, 32 57014 Collesalveti (LI) Telefono 0586.980111, E-Mail [privacy@comune.collesalveti.li.it](mailto:privacy@comune.collesalveti.li.it) , PEC [comune.collesalveti@postacert.toscana.it](mailto:comune.collesalveti@postacert.toscana.it)

Il Responsabile per la protezione dati del Comune è contattabile all'indirizzo e-mail [privacy@comune.collesalveti.li.it](mailto:privacy@comune.collesalveti.li.it)

***Art. 4.23 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI***

1. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto.

2. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

***Art. 4.24 – NORME IN MATERIA DI CODICE COMPORTAMENTO DIPENDENTI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA***

1. L'impresa appaltatrice si obbliga, con riferimento alle prestazioni del presente capitolato speciale, ad osservare e far osservare ai propri collaboratori/dipendenti, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal DPR 16/04/2013 n. 62, art.2 co.3 (Codice nazionale di comportamento dei dipendenti pubblici) e dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Collesalveti, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 142 del 17/12/2013 e pubblicato sul sito internet dell'ente, alla pagina <http://www.comune.collesalveti.li.it/site/home/accedo-a.../statutoregolamenti-e-altro.html> pena, in caso di grave violazione accertata dal Comune, a suo insindacabile giudizio, l'eventuale risoluzione del rapporto ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. 62/2013;

2. L'impresa appaltatrice dichiara, con la sottoscrizione del presente capitolato speciale di non aver concluso e di non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver attribuito e di non attribuire incarichi a ex dipendenti o ai soggetti indicati all'art. 21 del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 (attuativo della legge n. 190/2012), che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune nei confronti dell'impresa per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto del divieto posto dall'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001 (comma aggiunto dall'art. 1, comma 42, lett. l), L. n. 190/2012);

3. Le violazioni delle suddette norme potranno comportare l'applicazione delle penali di cui al precedente art. 6 e la risoluzione in danno ex art.1456 c.c.

4. L'impresa appaltatrice dichiara inoltre la conoscenza che tutti i dati relativi al presente contratto saranno pubblicati, in ottemperanza al d.lgs. 33/2013 ed alla L. 190/2012, sul sito internet del comune, nella sezione "Amministrazione Trasparente", liberamente consultabile da tutti i cittadini.

#### **Art. 4.25 – CONTROVERSIE**

1. In caso di controversie derivanti dal contratto si applicheranno le norme di cui al d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., d.lgs. 104/2010, ed ogni altra norma in tema di contenzioso in materia di appalti pubblici di forniture servizi.

#### **Art. 4.26 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE – ACCORDO BONARIO – ARBITRATO**

##### **Accordo bonario**

Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si attiverà il procedimento dell'accordo bonario di tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso.

Prima dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiverà l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve e valuterà l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore del 15 per cento del contratto. Non potranno essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 26 del d.lgs. n. 50/2016.

Il direttore dei lavori darà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.

Il responsabile unico del procedimento, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, provvederà direttamente alla formulazione di una proposta di accordo bonario ovvero per il tramite degli esperti segnalati dalla Camera arbitrale istituita presso l'ANAC con le modalità previste dall'articolo 205 comma 5 del d.lgs. n. 50/2016.

Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

##### **Collegio consultivo tecnico**

In via preventiva, al fine di prevenire le controversie relative all'esecuzione del contratto, le parti possono convenire che prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre novanta giorni da tale data, sia costituito un collegio consultivo tecnico con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle dispute di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto. Le proposte di transazione formulate del collegio costituito con le modalità dell'art. 207 del d.lgs. n. 50/2016, non saranno comunque vincolanti per le parti.

##### **Arbitrato**

Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, designerà l'arbitro di propria competenza scelto tra soggetti di provata esperienza e indipendenza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce. Il Presidente del collegio arbitrale sarà designato dalla Camera arbitrale istituita presso l'ANAC tra i soggetti iscritti all'albo in possesso di particolare esperienza nella materia. La nomina del collegio arbitrale effettuata in violazione delle disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 209 del d.lgs. n. 50/2016, determina la nullità del lodo.

Esauriti gli adempimenti necessari alla costituzione del collegio, il giudizio si svolgerà secondo i disposti dell'articolo 209 e 210 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Il Collegio arbitrale deciderà con lodo definitivo e vincolante tra le parti in lite.

Su iniziativa della stazione appaltante o di una o più delle altre parti, l'ANAC potrà esprimere parere relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Il parere obbligherà le parti che vi abbiano preventivamente acconsentito ad attenersi a quanto in esso stabilito.

**Art. 4.27 – FORO GIURIDICO**

1. Per qualsiasi controversia non conciliabile tra le parti, il foro competente è quello di Livorno.

**Art. 4.28 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

1. Responsabile del procedimento e' il responsabile del Servizio Opere Pubbliche e Manutenzione Arch. Leonardo Zinna tel. 0586.980239 e-mail: [l.zinna@comune.collesalveti.li.it](mailto:l.zinna@comune.collesalveti.li.it)

**CAPITOLO 5: DISCIPLINA DEI SINGOLI CONTRATTI**

**Art. 5.1 – TIPOLOGIA D'INTERVENTO E INDIVIDUAZIONE DELLE PRESTAZIONI**

1. Gli interventi oggetto dell'Accordo Quadro, come definiti dal presente Capitolato, si distinguono nelle seguenti tipologie:

- **Interventi ordinari a chiamata:** si tratta di interventi programmati, di ordinaria manutenzione che dovranno essere eseguiti secondo le tempistiche indicate nell'ordine di servizio.
- **Interventi di urgenza:** si tratta di interventi che devono essere eseguiti con priorità rispetto a quelli ordinari e nel breve termine in quanto possono riguardare situazioni che minacciano la pubblica incolumità. Per questa tipologia di intervento, se non diversamente specificato nell'ordine di servizio, l'inizio dovrà avvenire entro tre giorni dalla data di ricevimento dell'Ordine di servizio.
- **Interventi di somma urgenza:** si tratta di interventi caratterizzati dalla necessità di provvedere alla loro esecuzione nel breve termine o con effetto immediato, anche in virtù di **rischio sanitario**, pericolo imminente **per la pubblica incolumità** e per l'eventualità di un danno ai beni e alle strutture. Gli interventi di somma urgenza devono essere iniziati entro 2 ore dal ricevimento dell'ordine, con una squadra di intervento composta, almeno, da 1 operaio specializzato e 1 operaio qualificato oltre alla necessaria attrezzatura per la risoluzione dell'intervento. Questa tipologia di interventi deve essere eseguita con assoluta priorità su qualsiasi altro lavoro e in qualsiasi condizione operativa.
- **Interventi di manutenzione straordinaria:** da eseguirsi secondo uno schema di interventi e/o disegni esecutivi allegati all'ordine, con tempistica stabilita dalla stazione Appaltante. In ogni caso si tratta di piccoli interventi di manutenzione straordinaria, limitati nel tempo e nelle quantità.

2. La classificazione dell'intervento secondo le suddette tipologie, così come la tempistica e le risorse da impiegare, sono stabiliti a giudizio insindacabile del Direttore dell'Esecuzione.

**Art. 5.2 – MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEI SINGOLI CONTRATTI**

1. Gli interventi saranno di volta in volta definiti e affidati all'Appaltatore mediante Contratti Attuativi, e successivi Ordini di Servizio emessi dal Direttore dell'Esecuzione, i quali dovranno riportare i seguenti contenuti minimi:

- Codice o numero di riconoscimento dell'ordine;
- Riferimento al contratto attuativo;
- Data dell'ordine;
- Tipologia di intervento (ordinario, urgente, somma urgenza, straordinario);
- Elenco dettagliato degli interventi da attuare e loro esatta ubicazione;

- Stima degli interventi con evidenziati gli oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso di gara;
- Data di inizio e tempi di esecuzione;

2. Il Direttore dell'Esecuzione, nella fase di predisposizione del singolo contratto attuativo, qualora, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione degli interventi da affidare, ritenga le precedenti indicazioni insufficienti o eccessive, provvede a integrarle, a ridurle ovvero a modificarle.

3. Per gli interventi di sepoltura per inumazione e per tumulazione, gli Ordini di Servizio emessi entro le ore 11 dovranno essere evasi, se richiesto dal Direttore dell'Esecuzione, anche nel pomeriggio del giorno stesso a partire dalle ore 14.00.

4. Ai sensi dell'art. 32 comma 10 lett. b) del d.lgs. 50/2016, non trova applicazione il termine dilatorio di 35 giorni per l'affidamento delle singole lavorazioni.

5. A fronte dell'emissione dell'Ordine di Servizio, l'Appaltatore dovrà iniziare e concludere gli interventi oggetto del medesimo nei termini in esso indicati.

6. In caso di interventi di somma urgenza l'Ordine di Servizio potrà essere effettuato anche verbalmente o telefonicamente; in tal caso l'Appaltatore è tenuto ad effettuare immediatamente l'intervento ordinato, secondo le tempistiche indicate all'art. 5.1.

7. Entro cinque giorni lavorativi dalla conclusione dell'intervento di urgenza o di somma urgenza si procederà alla regolarizzazione dell'intervento eseguito con la formalizzazione dell'affidamento.

8. In caso di mancato intervento o di ritardo nell'inizio degli interventi disposti, si procederà all'applicazione di penalità, così come disposto all'art. 5.8 del presente Capitolato.

9. Per ogni singolo contratto valgono tutte le condizioni riportate nel presente Capitolato Speciale.

10. Sia l'Appaltatore che il suo Direttore Tecnico devono ottemperare esclusivamente agli Ordini impartiti dal Direttore dell'Esecuzione. L'esecuzione di interventi disposti da qualunque altro soggetto non indicato dal Responsabile del Procedimento o dal Direttore dell'Esecuzione non sarà riconosciuta dalla Stazione Appaltante.

11. Le prestazioni dovranno essere eseguite nei cimiteri e nei tempi indicati nell'ordine di servizio e non dovranno eccedere quelle espressamente ordinate; nel caso che all'atto esecutivo sorgesse la necessità di eseguire interventi in quantità maggiore o con modalità differenti a quella ordinata, dovrà esserne tempestivamente informato il Direttore dell'Esecuzione al fine di valutare l'eventuale modifica all'ordine di servizio.

12. Una volta iniziati, gli interventi dovranno proseguire senza rallentamenti, sospensioni o interruzioni immotivate; eventuali cause di sospensione o rallentamento (maltempo, coordinamenti, disponibilità dei luoghi, forniture di materiali) dovranno essere comunicati immediatamente al Direttore dell'Esecuzione per l'eventuale autorizzazione alla sospensione o concessione di proroga del tempo di ultimazione.

13. La sorveglianza del personale della Stazione Appaltante non esonera l'Appaltatore dalle responsabilità dell'esatto adempimento agli ordini e della perfetta esecuzione delle opere a norma del Contratto, nonché della scrupolosa osservanza delle regole dell'arte e dell'ottima qualità dei materiali impiegati, anche se eventuali deficienze fossero passate inosservate al momento dell'esecuzione.

14. Una volta eseguito l'intervento richiesto, l'Appaltatore trasmetterà al Direttore dell'Esecuzione, entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dall'ultimazione, una nota informativa indicante la descrizione dell'intervento effettuato, la località e la data di esecuzione, il computo metrico a consuntivo, la documentazione fotografica dell'intervento.

15. Per gli interventi di esumazione/estumulazione, l'Appaltatore trasmetterà al Direttore dell'Esecuzione, nell'immediato, l'esito dell'operazione, al fine di provvedere se necessario ad attivare ulteriori procedure richieste per il corretto proseguimento dell'operazione. Dovrà inoltre entro e non oltre 2 (due) giorni lavorativi dall'ultimazione dell'intervento, trasmettere il verbale dell'operazione compilato su apposito modulo fornito dalla Stazione Appaltante.

### **Art. 5.3 – AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO ATTUATIVO**

1. L'esecuzione degli interventi è regolamentata all'interno dei singoli contratti attuativi, i cui termini di avvio sono in essi esplicitati.
2. Quando non diversamente indicato all'interno del singolo contratto attuativo, l'inizio degli interventi dovrà avvenire entro e non oltre 1 giorno dall'Invio dell'Ordine di Servizio.

**Art. 5.4 – SOSPENSIONE E PROROGA DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO  
ATTUATIVO**

1. La sospensione degli interventi affidati con i singoli contratti attuativi è regolamentata ai sensi della vigente normativa in materia.
2. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione degli interventi di manutenzione oggetto del Contratto, il Direttore dell'Esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime.
3. È ammessa la sospensione della prestazione nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione.
4. Il RUP può comunque, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti dalla vigente normativa in materia.
5. L'Appaltatore, qualora per cause ad esso non imputabili, non sia in grado di ultimare alcuni interventi affidati tramite i contratti attuativi basati sull'Accordo Quadro, prima del termine stabilito contrattualmente, con domanda motivata, potrà richiedere una proroga del termine di ultimazione. Se la richiesta è riconosciuta fondata, la proroga è concessa dal RUP, acquisito il parere del Direttore dell'Esecuzione.

**Art. 5.5 – ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI E ATTESTAZIONI DI REGOLARE  
ESECUZIONE DEI CONTRATTI ATTUATIVI**

1. A seguito dell'ultimazione degli interventi di manutenzione stabiliti all'interno del singolo contratto attuativo, il Direttore dell'Esecuzione, in contraddittorio con l'Appaltatore, effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.
2. La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente gli interventi di manutenzione eseguiti.
3. Le prestazioni svolte saranno quindi oggetto di attestato di regolare esecuzione, ai sensi della vigente normativa in materia, emesso dal Direttore dell'Esecuzione entro e non oltre 30 giorni naturali e consecutivi dal certificato di ultimazione delle prestazioni, salvo diversa indicazione contenuta nel contratto attuativo.
4. L'attestazione di regolare esecuzione dovrà riportare i seguenti contenuti minimi:
  - Gli estremi del contratto (Ordine di servizio);
  - L'indicazione dell'Appaltatore e del Direttore dell'esecuzione;
  - I termini per l'esecuzione delle prestazioni;
  - Le date effettive di inizio e fine delle prestazioni;
  - L'importo complessivo della prestazione
  - La certificazione di regolare esecuzione
5. L'attestato di regolare esecuzione è firmato dal Direttore dell'Esecuzione e dall'Appaltatore e confermato dal RUP.
6. Successivamente all'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite, al netto di eventuali penali contestate.

**Art. 5.6 – CERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ**

1. Al termine di ogni intervento di manutenzione o per gruppi di interventi, se rientrano questi nell'ambito della manutenzione di impianti, l'Appaltatore esecutore ha l'obbligo, a propria cura e spese, della redazione della dichiarazione di rispondenza degli interventi eseguiti alle normative vigenti.

2. La certificazione dovrà essere rilasciata da un tecnico abilitato responsabile per l'Appaltatore e dovrà essere controfirmata dal Direttore Tecnico (o suo delegato) dell'Appaltatore stesso.

**Art. 5.7 – FORNITURE A PIE' D'OPERA, PROVVISTA DEI MATERIALI, ACCETTAZIONE, QUALITÀ ED IMPIEGO DEGLI STESSI**

1. Il prezzo dei materiali in provvista comprende sempre, oltre la fornitura degli stessi, ogni altro onere per il trasporto, lo scarico e tutte le prestazioni occorrenti per darli pronti all'Appaltatore nel luogo stabilito dal Direttore dell'Esecuzione.

2. I materiali in provvista verranno misurati secondo le indicazioni del relativo titolo di elenco prezzi. In assenza di tale indicazione si farà riferimento al Capitolato Generale.

3. Nella realizzazione degli interventi oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti.

4. In caso di riscontrata anomalia si procederà, in contraddittorio, ai sensi della normativa vigente; per quant'altro trovano integrale applicazione il Capitolato Generale d'Appalto dei LL.PP. approvato con Decreto Ministro LL.PP. 15.04.2000 n. 145.

5. Preventivamente all'impiego dovranno essere sottoposte all'approvazione del Direttore dell'Esecuzione le campionature dei materiali e delle opere finite. Il Direttore dell'Esecuzione richiederà all'Appaltatore tutte le campionature che a suo giudizio riterrà necessarie per la migliore esecuzione degli interventi. L'onere per la campionatura risulta compreso nel corrispettivo dell'appalto.

6. In relazione a quanto prescritto circa la qualità e le caratteristiche dei materiali per la loro accettazione, l'Appaltatore è obbligato a prestarsi in ogni tempo, a proprie spese, alle prove dei materiali impiegati o da impiegarsi, nonché a quelle di campioni di lavori eseguiti, da prelevarsi in opera, e inviare ad Istituto debitamente riconosciuto.

7. L'Appaltatore è inoltre tenuto a consegnare al Direttore dell'Esecuzione tutte le certificazioni sui materiali necessarie per l'utilizzo dell'opera oggetto di intervento.

**Art. 5.8 – INADEMPIENZE E PENALITÀ**

1. In generale, qualora durante il periodo di validità dell'Accordo Quadro si verificassero le seguenti inadempienze, verranno applicate le relative penalità per ogni infrazione/mancanza contestata:

Codice	INADEMPIENZA	PENALITA'
1.1	Mancanza di TESSERINO DI RICONOSCIMENTO dei dipendenti dell'Appaltatore o di eventuali subappaltatori o INDUMENTI NON CONFORMI.	€ 50,00
1.2	Mancanza di ATTREZZATURA o STRUMENTI necessari all'esecuzione degli interventi.	€ 200,00
1.3	Mancato rispetto o inosservanza delle norme e dei documenti della sicurezza	€200,00

2. Durante l'esecuzione dei singoli contratti attuativi, la Stazione Appaltante, nella persona del RUP, si riserva la facoltà di applicare le seguenti penali per ciascuna relativa inadempienza contestata all'Appaltatore:

Codice	INADEMPIENZA	PENALITA'
--------	--------------	-----------

2.1	Ritardo nell'esecuzione degli " <i>interventi di inumazione e di tumulazione</i> " eccedente i 15' rispetto a quanto indicato nel presente capitolato (art. 5.1)	€ 500,00
2.2	Ritardo nell'esecuzione degli " <i>interventi di inumazione e di tumulazione</i> " eccedente i 15' rispetto a quanto indicato nel presente capitolato (art. 5.1) per ogni episodio eccedente i primi tre nel corso del medesimo anno solare	€ 750,00
2.3	Avvio degli " <i>interventi di estumulazione e di esumazione programmati</i> ": per ogni GIORNO DI RITARDO, rispetto a quanto indicato nell'ordine di servizio o nel presente Capitolato (art. 5.1)	€ 250,00
2.4	Avvio degli " <i>interventi di estumulazione e di esumazione programmati</i> ": per ogni GIORNO DI RITARDO, rispetto a quanto indicato nell'ordine di servizio o nel presente Capitolato (art. 5.1) per ogni episodio eccedente i primi tre nel corso del medesimo anno solare	€ 400,00
2.5	Esecuzione degli " <i>interventi ordinari o di piccola manutenzione straordinaria</i> ": per ogni GIORNO DI RITARDO rispetto alla conclusione fissata nell'Ordine di Servizio.	€ 200,00
2.6	Ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensione: ritardo rispetto alla data fissata dal Direttore dell'Esecuzione	€200,00
2.7	Mancato rispetto dei termini imposti dal Direttore dell'Esecuzione per il rifacimento di interventi non accettabili	€200,00
2.8	Mancata tempestiva rimozione del materiale di risulta dalle attività previste nell'ordine di servizio: per ogni GIORNO di ritardo oltre quello di produzione dei residui.	€100,00
2.9	ERRATA ESECUZIONE di interventi tecnici.	€ 200,00
2.10	Apertura de cimiteri in ritardo: per ogni ORA DI RITARDO (o frazione di ora) eccedente i 15' rispetto a quanto indicato nel presente capitolato	€ 50,00
2.11	Violazione degli obblighi e dei divieti di cui all'art. 34 del R.P.M.	€ 50,00

3. Fatta salva la facoltà di rivalsa per eventuali danni a persone e cose conseguenti al mancato intervento di urgenza o di somma urgenza, dopo il terzo intervento di "somma urgenza" eseguito in ritardo, il Direttore dell'Esecuzione potrà proporre la risoluzione del contratto.

4. In relazione alle penali relative alle tempistiche degli interventi, si precisa che un intervento non si considera iniziato, a giudizio del Direttore dell'Esecuzione, se questo viene sospeso dopo un inizio proforma o comunque viene sospeso senza porre rimedio, anche provvisorio, all'inconveniente riscontrato. Rimane facoltà del Direttore dell'Esecuzione accertare eventuali ritardi in casi particolari, segnalati preventivamente dall'Appaltatore, senza applicare alcuna sanzione.

5. L'importo annuale delle penali applicate non può superare il 10% dell'importo annuo stimato dell'Accordo Quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione l'art. 4.5 del presente Capitolato in materia di risoluzione.

6. Per quanto riguarda i singoli contratti attuativi, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare, per ogni singolo Contratto attuativo, il 10% dell'importo del Contratto medesimo; qualora l'importo complessivo superi la suddetta percentuale trova applicazione l'art. 4.5 del presente Capitolato in materia di risoluzione del contratto applicativo.

7. L'applicazione delle penali di cui sopra non pregiudicherà il diritto che si riserva la Stazione Appaltante di pretendere il rispetto dei patti contrattuali, con tutte le conseguenze inerenti, o procedere all'esecuzione di tutto il servizio o di parte di esso, d'ufficio e a tutto carico dell'assuntore, quando questi, per negligenza o per mancanza di rispetto ai patti contrattuali e agli obblighi relativi, ritardasse l'esecuzione

degli interventi o li conducesse in modo da non assicurarne la perfetta ultimazione nei termini previsti oppure ne compromettesse la buona riuscita.

8. Delle penali di cui agli articoli del presente Capitolato il R.U.P. darà comunicazione scritta all'Appaltatore il quale potrà presentare le proprie controdeduzioni con istanza di disapplicazione della penale entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla notifica della contestazione stessa. Trascorso tale termine e in mancanza di controdeduzioni congrue e documentate, il RUP provvederà all'applicazione della penalità.

9. Tutte le penali di cui al presente articolo saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale.

## **CAPITOLO 6: PRESTAZIONI TECNICHE: NORME GENERALI**

La descrizione dei servizi seguenti non esclude la possibilità della Stazione Appaltante di richiedere altre tipologie di lavorazioni che si rendessero necessarie per il raggiungimento del livello standard manutentivo delle aree verdi. In tal caso l'ordine di Servizio con il quale verrà affidato il relativo contratto attuativo potrà contenere le specifiche tecniche riferite agli ulteriori servizi.

### **Art. 6.1 – SERVIZIO DI GESTIONE DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI**

Si tratta dell'esecuzione delle operazioni ed attività che rientrano fra quei compiti previsti dal T.U.

n. 1265/34, dal DPR n. 285/90 e dalle circolari del Ministero della Sanità n. 24/93 e 10/98, dal DPR 254/03 in materia di rifiuti sanitari e da esumazione ed estumulazione, dalla normativa regionale e dal vigente Regolamento Comunale di polizia Mortuaria.

L'Appaltatore si impegna a garantire, con mezzi, materiali, attrezzature e personale necessario, la regolare esecuzione, senza ritardi, dei servizi di seguito elencati, eventualmente attivando ogni idoneo sistema di gestione delle operazioni che dovrà comunque, preventivamente essere accettato dal Committente. Sono comprese in questo servizio le seguenti attività di cui vengono sommariamente descritte le operazioni (per quanto non specificato si rimanda al Regolamento di Polizia Mortuaria ed alla normativa vigente). Tutti gli oneri derivanti dalle seguenti disposizioni sono a carico dell'appaltatore.

L'appaltatore provvederà a ricevere le salme presso i cimiteri a partire dall'ingresso e ad accompagnarle sino al luogo della sepoltura tramite idonea attrezzatura e personale in numero adeguato, accertandosi della loro esatta destinazione.

I materiali occorrenti per le singole operazioni cimiteriali, tipo: lastre di cemento armato vibrato, mattoni, malta cementizia, ecc., occorrenti per le operazioni di tumulazione, sono a totale carico dell'appaltatore.

I prodotti utilizzati per la sanificazione e le sostanze biodegradanti dovranno essere dotati di schede tecniche di sicurezza secondo le indicazioni delle norme europee. Copia di tali schede dovrà inoltre essere conservata presso ogni cimitero in cui tali prodotti sono utilizzati ed il personale preposto dovrà conoscerle. L'onere per l'acquisto e l'utilizzo di detti prodotti è a carico dell'appaltatore. Le attrezzature occorrenti per le singole operazioni cimiteriali sono a totale carico dell'appaltatore ad eccezione di quelle fornite in uso gratuito da parte dell'Amministrazione Comunale qualora ritenuto idoneo ed accettato.

Sono esclusi dal seguente appalto: la fornitura, delle lapidi/tombe in marmo/pietra che sono a carico dei privati cittadini e la gestione degli arredi funebri.

Nel caso che si debba smantellare il manufatto della tomba/lapide di un loculo, statue ed accessori vari, l'appaltatore dovrà romperlo al fine di non renderlo più utilizzabile e smaltirlo in discarica autorizzata, solo previo esplicito assenso reso dai Servizi Cimiteriali dell'Ente ai sensi delle facoltà disposte con art. 43 del Vigente Regolamento di Polizia Mortuaria.

Si precisa che prima di procedere ad ogni operazione e fermo restando gli obblighi generale e i doveri di cui all'art. 34 dello stesso regolamento:

- il personale operativo deve indossare la divisa prevista ed essere munito di tesserino di riconoscimento con fotografia;
- il personale operativo deve indossare tutti i dispositivi di protezione individuale prescritti per legge;
- l'area interessata dall'operazione deve essere protetta, in modo tale da evitare danni a cose e/o persone. In particolare, devono essere protetti, da mezzi (per esempio, ruote dell'escavatore), attrezzature e materiali, le tombe e i manufatti circostanti, le pavimentazioni, i cordoni, gli scarichi etc.

Al termine dell'operazione, l'area deve essere lasciata perfettamente pulita e deve essere ripristinato lo stato dei luoghi.

Spetta all'utente la fornitura della lapide/tomba di marmo a propria cura e spese compresa l'incisione del nome nonché l'apposizione di eventuali arredi funebri. L'appaltatore è tenuto al rigoroso rispetto delle prescrizioni impartite dal Direttore dell'Esecuzione in riferimento alle modalità di esecuzione delle operazioni di posa delle lapidi/monumenti in conformità al vigente Regolamento Comunale.

Durante le operazioni cimiteriali, gli operatori devono avere cura di garantire la presenza dei familiari, a distanza e in condizioni di sicurezza.

**Inumazione (salma, feti, prodotti abortivi, nato morto, resti ospedalieri, ceneri, ect.)**

La sepoltura per inumazione consiste nella collocazione del feretro all'interno di una fossa scavata nel terreno cimiteriale. In ogni fossa deve essere collocato un solo feretro.

Il cadavere destinato all'inumazione deve essere seppellito in una cassa di solo legno, sulla quale deve essere apposta una targhetta metallica, con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto.

È fatto divieto agli operatori cimiteriali, nel caso di salme inserite in doppia cassa, anche quando la medesima sia d'obbligo, di effettuare operazioni di apertura delle casse in legno per tagliare la cassa metallica; tale operazione è consentita al solo personale della impresa funebre incaricata.

L'operazione prevede:

- Tracciamento e scavo della fossa a mano o con l'ausilio di idonei mezzi meccanici con l'osservanza delle misure, distanze e prescrizioni contenute nel D.P.R. 285/90 e nel D.Lgs. 81/08. Lo scavo deve essere segnalato con apposito nastro e protetto con adeguate tavole, in modo tale da rendere l'area decorosa e accessibile in sicurezza all'utenza.
- Prelievo del feretro, contenitore ceneri, contenitore prodotto abortivo o nato morto, dall'ingresso del cimitero/camera mortuaria e successivo posizionamento su opportuni carrelli funebri
- Verifica e ritiro del permesso di seppellimento, per le opportune registrazioni. È fatto assoluto divieto procedere alla sepoltura in mancanza del permesso di seppellimento. In tal caso, il feretro deve essere collocato in deposito e deve essere immediatamente avvisato il Direttore dell'Esecuzione e/o il Responsabile dei Servizi Cimiteriali.
- Movimentazione in sicurezza del feretro dall'ingresso del cimitero al luogo di sepoltura.
- Calo del feretro nella fossa, con idonee funi o con apposito **calaferetri**, riempimento e costipazione con il terreno escavato evitando la caduta di grosse zolle e/o inerti.
- Formazione del tumulo che deve risultare perfettamente allineato con gli altri tumuli.
- Identificazione della sepoltura mediante applicazione del cippo di materiale inalterabile recante nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto.
- Raccolta, trasporto della terra eccedente e deposito della stessa nell'ambito del cimitero in luogo idoneo.
- Mantenimento, nel tempo, dell'omogeneo livellamento della terra per eliminare gli abbassamenti causati dall'assestamento del terreno. Se richiesto dai familiari è consentito il montaggio del monumento dopo periodo di assestamento del terreno, secondo le modalità consentite dalle norme vigenti in materia.

**Tumulazione (salme, ceneri, resti mortali, feti, prodotti abortivi, nato morto)**

La sepoltura per tumulazione consiste nella collocazione del feretro/resti mortali/ceneri in loculo/ossario, tomba di famiglia, cappella privata, utilizzando alzaferetri o altre particolari attrezzature in base alle esigenze operative

Il cadavere, destinato alla tumulazione, deve essere chiuso in duplice cassa: una di legno, l'altra di zinco. La cassa di zinco deve essere chiusa ermeticamente.

Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto.

L'operazione prevede:

- Preparazione del loculo mediante rimozione del manufatto di chiusura, eventuale pulizia e disinfezione dell'interno del loculo, preparazione del materiale occorrente per la chiusura e sigillatura e predisposizione dell'attrezzatura occorrente per la tumulazione.
- Prelievo del feretro dall'ingresso del cimitero/camera mortuaria e successivo posizionamento su appositi carrelli funebri.
- Verifica e ritiro del permesso di seppellimento, per le opportune registrazioni. È fatto assoluto divieto procedere alla sepoltura in mancanza del permesso di seppellimento. In tal caso, il feretro deve essere collocato in deposito e deve essere avvisato il Direttore dell'Esecuzione e/o il Responsabile dei Servizi Cimiteriali.

- Movimentazione in sicurezza del feretro dall'ingresso del cimitero al luogo di sepoltura, compresa l'eventuale sosta per funzione religiosa.
- Inserimento del feretro, nel loculo con idonea attrezzatura. Nel caso di loculo sia collocato in posizione non agevole, l'inserimento deve avvenire utilizzando ponteggi e/o alzaferetri o attrezzature e dispositivi idonei, in modo tale da garantire la sicurezza degli operatori e degli utenti, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 (lavori in quota).
- Chiusura del loculo con muratura di mattoni pieni a una testa intonacata, oppure in lastre in cls prefabbricate, lastre di pietra o con altro materiale idoneo, avente le stesse caratteristiche di resistenza, stabilità, spessore e tenuta ermetica previsto dal D.P.R. 285/90.
- Sigillatura della lastra di chiusura con idoneo materiale, atto a prevenire la possibile fuoriuscita di liquidi e gas.
- Identificazione della sepoltura mediante applicazione di una targa/manifesto, recante nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto tumulato e successivo montaggio di lapide o monumento in marmo a seconda del tipo di sepoltura (loculo a colombario o tomba a terra).

#### **Collocazione resti ossei in ossario comune ed urne cinerarie in cinerario comune**

La collocazione dei resti ossei nell'ossario comune interessa, prevalentemente, i resti ossei derivanti da operazioni di esumazione/estumulazione, salvo diversa indicazione dei familiari.

La collocazione dei resti ossei nell'ossario comune avviene in forma indistinta, trasferendo, direttamente, il contenuto delle cassette di raccolta delle ossa (escluso la cassetta) nell'ossario comune.

La collocazione delle ceneri nel cinerario comune avviene in forma indistinta, trasferendo, direttamente, il contenuto delle urne cinerarie (escluso urne) nel cinerario comune.

#### **Esumazione (ordinaria e straordinaria)**

L'esumazione ordinaria consiste nell'operazione di scavo e riporto alla luce dei resti di salme precedentemente inumate, al termine del periodo ordinario di inumazione previsto dalla normativa vigente e dal Regolamento Comunale

Si considera esumazione ordinaria l'operazione finalizzata al recupero dei resti di fossa in terra comune al termine del periodo previsto dal D.P.R. 285/90 e dei resti di sepoltura a terra di salma inconsunta proveniente da reinumazione, al termine del periodo ridotto di inumazione previsto dalla normativa vigente.

Il Comune con l'Appaltatore, programma, con cadenza periodica, in base alle esigenze, le esumazioni da effettuare.

Il piano di esumazione è allegato a specifico atto dirigenziale, pubblicato nelle forme di legge. L'esumazione straordinaria è l'operazione di esumazione eseguita prima del prescritto turno ordinario di rotazione previsto dalla normativa vigente.

L'esumazione straordinaria è ammessa a seguito di disposizione dell'Autorità Giudiziaria o a seguito di richiesta dei familiari/aventi titolo, per il trasferimento del feretro in altra sepoltura o per inviarle a cremazione previa richiesta dei relativi permessi e autorizzazioni.

Le esumazioni straordinarie sono eseguite, nel rispetto della normativa vigente, alla presenza del coordinatore sanitario, nel periodo da ottobre ad aprile salvo i casi disposti dall'Autorità Giudiziaria.

L'operazione prevede:

- Adeguata recinzione che delimita e non consenta la visibilità dall'esterno verso l'interno, compresa la possibilità della chiusura del cimitero qualora non fosse possibile la posa di paratie.
- Utilizzo di adeguate protezioni al fine di evitare danni a cose e/o persone.
- Smantellamento dell'impianto elettrico di illuminazione votiva esistente nel campo o porzione di campo oggetto di esumazione e contestuale comunicazione ai Servizi Cimiteriali per il necessario raccordo con l'operatore economico che gestisce l'illuminazione votiva.

- I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano di proprietà del Comune che potrà impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o alienarli. In ogni caso, i materiali e le opere di cui al comma precedente, non possono venire asportati dai cimiteri da parte dei familiari o da persone da questi incaricati. L'appaltatore potrà distruggere il materiale di risulta al fine di non renderlo più utilizzabile e smaltirlo in discarica autorizzata, solo previo esplicito assenso reso dai Servizi Cimiteriali dell'Ente ai sensi delle facoltà disposte con art. 43 del Vigente Regolamento di Polizia Mortuaria.

- Liberato il campo dalle tombe, si procede al suo picchettamento ed all'identificazione della posizione delle sepolture.
  - Messa in atto di tutti gli accorgimenti e le misure necessarie per individuare, in qualsiasi momento, l'esatta posizione di ogni esumando, si procede con lo scavo dei posti salma.
  - Il terreno di scavo deve essere posizionato lateralmente, in modo tale che non costituisca un pericolo per gli operatori e i familiari/aventi titolo.
  - Esecuzione di una esumazione per volta con la presenza, se richiesta e a debita distanza, dei soli familiari del defunto da esumare, iniziando l'operazione successiva solo quando quella precedente è completamente conclusa.
  - Rimosso il coperchio della cassa, l'operatore verifica lo stato della salma. Se la salma è completamente mineralizzata, si procede alla raccolta, a mano, delle ossa in apposita cassetta di zinco o sacco (in tessuto naturale biodegradabile di colore scuro, dotato di laccio di chiusura), entrambi opportunamente sigillati e muniti di targhetta identificativa, con l'indicazione dei dati del defunto. I contenitori verranno collocati in deposito per un periodo di 6 mesi, trascorso il quale, se non vengono reclamati, si procede alla loro collocazione in ossario comune, fatto salvo diversa disposizione dei familiari/aventi titolo, che potranno scegliere di tumularli in sepoltura privata o mandarli a cremazione, previa richiesta dei relativi permessi e autorizzazioni. Se la salma risulta indecomposta, i resti inconsunti potranno essere lasciati nella fossa che verrà ricoperta con il terreno precedentemente escavato o in alternativa potranno essere inseriti nell'apposita cassa biodegradabile, munita di targhetta identificativa e trasportati con mezzo idoneo al cimitero di Nugola Nuovo per essere reinumati in campo comune nel settore appositamente individuato. Su indicazione dei familiari/aventi titolo, i resti inconsunti potranno essere mandati a cremazione previa richiesta dei relativi permessi e autorizzazioni
  - In caso di ritrovamento di oggetti personali appartenenti al defunto l'operatore dovrà darne immediata comunicazione al Responsabile del Servizio, annotarlo sul verbale e provvedere alla collocazione degli stessi in deposito.
  - I resti della bara in legno, insieme ai resti di indumenti della salma e del rivestimento della bara, sono da considerarsi rifiuti speciali e devono essere raccolti e inseriti in apposito contenitore per lo smaltimento dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni cimiteriali secondo le normative vigenti.(Art.82 D.P.R. 285/90)
  - L'operatore deve redigere apposito verbale, compilando il modulo fornito dalla Stazione Appaltante, delle operazioni suddette, con l'indicazione dei presenti, dello stato dei resti mortali, degli oggetti ritrovati, delle eventuali contestazioni dei familiari/aventi titolo presenti alle operazioni. Nel verbale deve essere, altresì, indicata la decisione dei familiari/aventi titolo in merito alla destinazione dei resti. La suddetta indicazione deve essere sottoscritta dal dichiarante, precedentemente identificato.
  - Al termine dell'operazione, la fossa deve risultare completamente pulita e sgombra da ogni residuo.
  - A conclusione delle operazioni di esumazione, le fosse devono essere ricoperte, con mezzi meccanici. Il rinterro deve essere ben compattato per evitare successivi sprofondamenti.
  - Al termine di tutte le operazioni di esumazione, la recinzione e i picchetti devono essere rimossi, l'attrezzatura utilizzata deve essere allontanata e tutto il campo/porzione di campo deve risultare perfettamente spianato e pulito da ogni residuo di esumazione e inerti. I vialetti circostanti devono risultare puliti e sgombri da materiali e attrezzature.
- L'Appaltatore resta custode e responsabile dei resti collocati in deposito.

#### **Estumulazione (ordinaria e straordinaria)**

L'estumulazione ordinaria consiste nell'operazione di apertura del loculo e riporto alla luce del feretro, al termine del periodo di concessione del loculo/tomba privata o, comunque, indipendentemente dalla scadenza della concessione, decorsi almeno 20 anni dalla data di sepoltura. Il Comune con l'Appaltatore, programmano, con cadenza periodica, in base alle esigenze, le estumulazioni da effettuare. Il piano di estumulazione è allegato a specifico atto dirigenziale, pubblicato nelle forme di legge. L'estumulazione straordinaria è l'operazione di estumulazione eseguita prima della scadenza della concessione o comunque prima del periodo di 20 (venti) anni prescritto dalla normativa vigente. L'estumulazione straordinaria è ammessa a seguito di disposizione dell'Autorità Giudiziaria o a seguito di richiesta dei familiari/aventi titolo per il trasferimento del feretro in altra sepoltura. L'estumulazione straordinaria è eseguita, nel rispetto della normativa vigente, alla presenza del coordinatore sanitario, nel periodo da ottobre ad aprile salvo i casi disposti dall'Autorità Giudiziaria. L'operazione prevede:

- Adeguata recinzione che delimita e non consenta la visibilità dall'esterno verso l'interno. In alternativa è consentita la chiusura del cimitero quando risulti troppo oneroso provvedere alla posa in opera di paratie.
  - Utilizzo di adeguate protezioni al fine di evitare danni a cose e/o persone.
  - Durante le lavorazioni in altezza, devono essere utilizzati ponteggi, attrezzature e dispositivi idonei, in modo tale da garantire la sicurezza degli operatori e degli utenti, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 (lavori in quota).
  - Esecuzione di una estumulazione per volta, iniziando l'operazione successiva solo quando quella precedente è completamente conclusa.
  - Deve essere eseguito, preliminarmente, il dislaccio dell'impianto elettrico di illuminazione votiva esistente.
    - I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano di proprietà del Comune che potrà impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o alienarli. In ogni caso, i materiali e le opere di cui al comma precedente, non possono venire asportati dai cimiteri da parte dei familiari o da persone da questi incaricati. L'appaltatore potrà distruggere il materiale di risulta al fine di non renderlo più utilizzabile e smaltirlo in discarica autorizzata, solo previo esplicito assenso reso dai Servizi Cimiteriali dell'Ente ai sensi delle facoltà disposte con art. 43 del Vigente Regolamento di Polizia Mortuaria.
    - L'area interessata all'estumulazione deve essere opportunamente delimitata, in modo che risulti interdetta agli utenti.
    - Si procede, quindi, alla demolizione della sigillatura del loculo ed all'estrazione del feretro, con l'utilizzo di adeguata attrezzatura.
    - Il feretro deve essere movimentato, dalla posizione in cui si trova, a idonea altezza di lavoro, che garantisca la completa sicurezza degli operatori.
    - Rimosso il coperchio della cassa, sia quello di legno sia quello di metallo, tramite dissaldatura o taglio, l'operatore verifica lo stato della salma. Se la salma è completamente mineralizzata, si procede alla raccolta, a mano, delle ossa in apposita cassetta di zinco o sacco (in tessuto naturale biodegradabile di colore scuro, dotato di laccio di chiusura), entrambi opportunamente sigillati e muniti di targhetta identificativa, con l'indicazione dei dati relativi al cimitero di provenienza e della data di esumazione. I contenitori verranno collocati in deposito per un periodo di 12 mesi, trascorso il quale, se non vengono reclamati, si procede alla loro collocazione in ossario comune. Fatto salvo diversa disposizione dei familiari/aventi titolo, che potranno scegliere di tumularli in sepoltura privata o mandarli a cremazione, previa richiesta dei relativi permessi e autorizzazioni. Se la salma risulta indecomposta, i resti inconsunti potranno essere inseriti nell'apposita cassa biodegradabile, munita di targhetta identificativa e trasportati con mezzo idoneo al cimitero di Nugola Nuovo per essere inumati in campo comune nel settore appositamente individuato. Su indicazione dei familiari/aventi titolo, i resti inconsunti potranno essere mandati a cremazione previa richiesta dei relativi permessi e autorizzazioni.
    - In caso di ritrovamento di oggetti personali appartenenti al defunto l'operatore dovrà darne immediata comunicazione al Responsabile del Servizio, annotarlo sul verbale e provvedere alla collocazione degli stessi in deposito.
    - I resti della bara in legno, insieme ai resti di indumenti della salma e del rivestimento della bara, sono da considerarsi rifiuti speciali e devono essere raccolti e inseriti in apposito contenitore per lo smaltimento dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni cimiteriali secondo le normative vigenti.(Art.82 D.P.R. 285/90)
    - L'operatore deve redigere apposito verbale, compilando il modulo fornito dalla Stazione Appaltante, delle operazioni suddette, con l'indicazione dei presenti, dello stato dei resti mortali di consistenza della salma, degli oggetti ritrovati, delle eventuali contestazioni dei familiari/aventi titolo presenti alle operazioni. Nel verbale deve essere, altresì, indicata la decisione dei familiari/aventi titolo in merito alla destinazione dei resti. La suddetta indicazione deve essere sottoscritta dal dichiarante, precedentemente identificato.
    - Al termine dell'estumulazione si procede alla pulizia accurata del loculo, utilizzando prodotti idonei a impermeabilizzare, igienizzare e disinfettare ai fini della successiva concessione. Il loculo deve essere richiuso con nuova lastra.
- L'Appaltatore resta custode e responsabile dei resti collocati in deposito.

### **Traslazioni**

Le operazioni di traslazione consistono nello spostamento ( nel trasferimento) del feretro da un loculo ad un altro loculo nello stesso cimitero , in altro cimitero comunale o in cimiteri di altri comuni previo inserimento della cassa in controcassa di metallo e nel rispetto della normativa vigente.

Tale operazione deve essere eseguita secondo le modalità previste per l'estumulazione, tumulazione e ripristini igienici.

### **Ripristini igienici**

Il naturale processo di decomposizione della salma determina la produzione di liquidi e gas.

Il rivestimento in zinco del feretro, posto nel loculo, ha la funzione di isolare e contenere i liquidi e gas prodotti. Talvolta, per un difetto del rivestimento in zinco, tali liquidi fuoriescono, percolando all'interno e all'esterno del loculo, con sgradevole componente odorosa immediatamente percepibile e tale da rendere i luoghi impraticabili sotto il profilo igienico sanitario. A fronte di simili evenienze, si rende necessario provvedere al ripristino igienico del loculo, ovvero, alla sua igienizzazione e sanificazione. L'Appaltatore ha il compito di effettuare tutti gli accertamenti e le ricerche necessarie, al fine di individuare il loculo oggetto del ripristino, avvertendo, contestualmente, l'ASL e il Direttore dell'Esecuzione e/o il Responsabile Comunale del Servizio.

L'operazione di ripristino deve essere, necessariamente, effettuata alla presenza del coordinatore sanitario e dell'impresa funebre, incaricata dai familiari/aventi titolo;

L'Appaltatore concorda con i soggetti interessati la data e l'ora del ripristino che deve essere effettuato con la massima sollecitudine.

L'Appaltatore provvede allo smontaggio della lapide e degli arredi funebri. Se la lapide è recuperabile, deve essere riposta in luogo sicuro per il successivo rimontaggio, se, invece, è irrecuperabile, deve essere distrutta e il materiale di risulta allontanato e depositato in apposita area per lo smaltimento dei rifiuti.

L'area interessata dovrà essere adeguatamente recintata in maniera tale da non consentire la visibilità dall'esterno verso l'interno.

Devono essere utilizzate adeguate protezioni al fine di evitare danni a cose e/o persone.

Durante le lavorazioni in altezza, devono essere utilizzati ponteggi, attrezzature e dispositivi idonei, in modo tale da garantire la sicurezza degli operatori e degli utenti, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 (lavori in quota).

Si procede, quindi, alla demolizione della sigillatura del loculo ed all'estrazione del feretro, con l'utilizzo di adeguata attrezzatura.

Demolita la sigillatura, si procede all'estrazione del feretro, con l'utilizzo di adeguata attrezzatura. Il feretro deve essere traslato, dalla posizione in cui si trova, a idonea altezza di lavoro, che garantisca la completa sicurezza degli operatori.

Il coordinatore sanitario costata lo stato del feretro e impartisce le indicazioni per le successive operazioni da eseguire.

L'Appaltatore provvede a igienizzare e sanificare il loculo, secondo le indicazioni impartite dal coordinatore sanitario, utilizzando prodotti idonei (sabbia, calce, trucioli di legno, prodotti igienizzanti, etc.) che sono a suo carico.

Al termine dell'operazione, il loculo deve risultare perfettamente pulito e igienizzato. Il feretro "rifasciato" deve essere reintrodotta all'interno del loculo;

L'Appaltatore procede alla sigillatura del loculo come indicato per la tumulazione.

L'Appaltatore deve verificare le condizioni dei loculi adiacenti. Se il percolamento ha interessato i loculi adiacenti, l'Appaltatore deve intervenire secondo la procedura descritta.

Al termine dell'operazione di ripristino, devono essere rimossi e allontanati tutti i materiali di risulta e l'attrezzatura utilizzata e il luogo deve risultare pulito da ogni residuo/inerti.

### **Raccolta e smaltimento rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni (D.P.R. 15/7/2003 n. 254 e s.m. e D.Lgs. 152/2006 e s.m. ).**

Si tratta della raccolta, riduzione, conferimento e smaltimento dei rifiuti provenienti dall'attività specifica cimiteriale svolta presso i cimiteri comunali; in particolare si tratta dei rifiuti derivanti dalle operazioni di esumazione, estumulazione, traslazione, riduzione, ecc..

Sono a carico della Ditta Appaltatrice tutti gli oneri, diretti ed indiretti, necessari per eseguire le operazioni di raccolta, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti cimiteriali in conformità alle disposizioni di legge in materia.

### **Art. 6.2 - SERVIZIO DI CUSTODIA**

L'Appaltatore ha la responsabilità della custodia dei cimiteri durante lo svolgimento delle operazioni cimiteriali. A tal fine, deve organizzare il servizio in modo da assicurare le seguenti attività:

- accettazione e registrazione salme/resti in ingresso/uscita/transito;

- • tenuta Registri Cimiteriali;
- • reperibilità;
- • custodia dei beni.

#### **Accettazione e registrazione salme/resti in ingresso/uscita/transito**

L'Appaltatore deve ricevere tutte le salme/resti destinate alla sepoltura nei cimiteri comunali.

L'accettazione della salma/resti determina la presa in consegna del defunto da parte dell'Appaltatore e l'obbligo della custodia, che permane anche fuori dell'orario di apertura dei cimiteri. In particolare, l'Appaltatore deve garantire l'effettiva custodia della salma/resti, in modo da evitare la sottrazione, la profanazione, il vilipendio, i trafugamenti o altro delitto.

I documenti/permessi/autorizzazioni che accompagnano la salma/resti devono essere immediatamente presi in consegna, registrati e conservati presso gli uffici del cimitero.

L'Appaltatore deve provvedere, tempestivamente, alla registrazione, sugli appositi registri, di ogni salma/resti in ingresso, uscita, transito, in modo tale da assicurare la rintracciabilità, in qualsiasi momento, della salma/resti.

L'Appaltatore deve garantire, per le salme/resti in transito, la custodia, in condizioni di sicurezza, presso il deposito/sala mortuaria del Cimitero Comunale del Capoluogo e deve provvedere alla registrazione dettagliata di tutti i dati relativi (dati anagrafici del defunto, data e ora di arrivo/partenza, etc.).

#### **Tenuta Registri Cimiteriali**

L'Appaltatore ha l'obbligo di provvedere alla tenuta dei Registri Cimiteriali di cui all'art. 52 del D.P.R. 285/90 e ss.mm. ed ii. Ciò in collaborazione con il Responsabile del Servizio. del necroforo comunale, sostituendo le stesso in caso di assenza.

Nei Registri Cimiteriali l'Appaltatore deve annotare, tempestivamente, tutte le operazioni cimiteriali (salme in ingresso, in uscita, transito esumazioni/estumulazioni, etc.).

L'Appaltatore deve, altresì, provvedere all'aggiornamento e conservazione nel tempo dei Registri delle operazioni cimiteriali, con l'annotazione di tutte le variazioni intervenute.

Con scadenza mensile l'appaltatore dovrà fornire copia del Registro e dei documenti/permessi/autorizzazioni che accompagnano le salme/resti.

**A fine anno i Registri Cimiteriali e la relativa documentazione dovranno essere consegnati al Responsabile dei Servizi Cimiteriali che provvederà all'archiviazione.**

I Registri Cimiteriali devono essere presentati a ogni richiesta degli organi di controllo.

#### **Reperibilità**

**L'Appaltatore deve garantire un servizio di reperibilità e pronto intervento, per tutto l'anno, 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per tutti i cimiteri del Comune di Collesalvetti. Il reperibile deve recarsi sul posto entro 30 minuti dalla chiamata in caso di intervento diurno nei giorni feriali e festivi e di 90 minuti in caso di intervento notturno nei giorni feriali e deve essere in grado risolvere le criticità e/o le problematiche presenti, in modo autonomo e con poteri decisionali.**

#### **Custodia dei beni**

Spetta all'Appaltatore la custodia, ai sensi dell'art. 2051 del Codice Civile, dei beni oggetto dell'appalto, con le responsabilità connesse (civili e penali), soprattutto in relazione ai pericoli per la pubblica e privata incolumità, nonché per la sicurezza degli utenti e degli addetti. In particolare, l'Appaltatore è responsabile dei danni a cose e persone derivanti dai beni in custodia.

#### **Art. 6.3 - CONTROLLO DEL DECORO (quando ordinato/al bisogno)**

L'Appaltatore ha il compito di garantire il decoro dei cimiteri comunali. In particolare, deve provvedere a mantenere in buono stato funzionale i campi di sepoltura, i vialetti, i camminamenti, i servizi igienici, le pertinenze, l'attrezzatura etc., assicurando, altresì, la pulizia dei luoghi.

Nel caso di presenza di persone che adottino un comportamento indecoroso, è compito dell'Appaltatore allontanarle e, se del caso, chiedere l'intervento delle Forze dell'Ordine.

Spetta all'Appaltatore risolvere in modo immediato situazioni che possono arrecare danno e/o offesa alla dignità dei luoghi.

Nel caso di atti vandalici, l'Appaltatore deve denunciare i fatti all'Autorità preposta e presentare, tempestivamente, una relazione dettagliata sull'accaduto al Responsabile del Servizio del Comune.

L'Appaltatore ha l'onere di osservare le prescrizioni di legge in materia, nonché quelle specificamente indicate dalla normativa in materia di tutela della riservatezza.

L'Appaltatore deve verificare lo stato di manutenzione delle sepolture private, secondo le modalità previste dal Capitolato

Qualora l'Appaltatore ravvisi la presenza di sepolture/manufatti privati in condizioni indecorose, deve presentare, tempestivamente, una relazione tecnica, dettagliata e documentata, al Responsabile del Servizio del Comune e, nel contempo, rintracciare e avvisare i familiari/aventi titolo a cui spetta intervenire per ripristinare il decoro dei luoghi.

L'Appaltatore deve segnalare, periodicamente (almeno una volta l'anno), al Responsabile del Servizio del Comune, le sepolture private che, a seguito di idonee e approfondite verifiche, risultino in stato di abbandono, al fine di attivare la procedura per l'eventuale dichiarazione di decadenza della concessione cimiteriale.

Spetta all'Appaltatore controllare che le imprese esterne operino, all'interno dei cimiteri, nel rispetto del Regolamento Comunale e delle disposizioni impartite dal Responsabile del Servizio del Comune, al fine di garantire il decoro e la dignità dei luoghi.

In particolare, l'Appaltatore deve verificare:

- che all'interno dei cimiteri operino, esclusivamente, ditte regolarmente iscritte alla C.C.I.A.A., nel rispetto dei luoghi ove operano e del regolamento di polizia mortuaria; che i manufatti (lapidi, monumenti, etc.) siano conformi alle prescrizioni del Regolamento Comunale e alle disposizioni impartite dal Responsabile del Servizio del Comune;
- che tutte le imprese provvedano a sgomberare l'area d'intervento dai materiali di risulta e dall'attrezzatura utilizzata, in modo tale da assicurare sempre la pulizia e l'ordine dei luoghi;
- che sia sempre garantita la sicurezza dell'area d'intervento agli utenti.

#### ***Art. 6.4 - PULIZIA AREE CIMITERIALI (quando ordinato/al bisogno)***

La pulizia delle aree cimiteriali dovrà essere effettuata secondo le seguenti prescrizioni tecniche e generali con l'obiettivo di mantenere puliti e decorosi gli spazi cimiteriali, i percorsi e tutti i locali di proprietà comunale:

- uffici del Cimitero Comunale del Capoluogo;
- locali adibiti al culto, sale mortuarie e deposito salme;
- bacheche e punti informativi;
- locali magazzino, depositi, ripostigli, sottoscala, annessi, spogliatoi;
- lavandini, fontane, griglie, zanelle e caditoie per la raccolta acque meteoriche;
- percorsi pedonali/carrabili, vialetti, marciapiedi, scale, pianerottoli, rampe;
- cancelli, ringhiere, parapetti;
- viali, piazzole, superfici pavimentate;
- gallerie, portici, logge, terrazze;
- ascensori e montacarichi ove presenti;
- aree di pertinenza, di stoccaggio rifiuti, di stationamento cassonetti, cestini;

Il Responsabile del Servizio del Comune potrà provvedere al controllo delle pulizie previste in ogni momento e senza preavviso.

L'Appaltatore deve procedere a pulizie generali e straordinarie sottoelencate, in occasione della commemorazione dei defunti, delle festività di Natale e di Pasqua.

L'Appaltatore deve svolgere le operazioni di pulizia, possibilmente, in orari in cui il flusso del pubblico è minore, prestando attenzione a non creare disagio e intralcio agli utenti e garantendo sempre la sicurezza dei luoghi, anche attraverso segnalazioni, delimitazioni e recinzioni.

Restano a carico dell'Appaltatore le spese per la fornitura dell'attrezzatura necessaria, dei prodotti per le pulizie, del materiale di consumo e del materiale di rifornimento di tutti i servizi igienici. L'Appaltatore deve utilizzare, per le pulizie, macchinari, attrezzature e prodotti conformi alle normative vigenti (Direttiva Macchine, marcatura CE, etc.).

Ogni prodotto per la pulizia utilizzato deve essere corredato di scheda tecnica di sicurezza, a disposizione del Comune, degli utenti e delle autorità competenti.

È fatto divieto, per la pulizia dei pavimenti, utilizzare cere o prodotti che rendono le superfici sdruciolevoli.

L'Appaltatore deve coordinare le attività di pulizia e con le operazioni cimiteriali, in modo tale da garantire sempre l'ordine e il decoro dei luoghi.

Rimane a carico del Comune, per ogni singolo cimitero, il kit per le pulizie a uso degli utenti (composto da: annaffiatoio, carrello, secchio, scopa, straccio, cassetta raccolta rifiuti) e provvedere al reintegro e/o sostituzione periodica del materiale mancante o usurato

Sono compresi nel servizio anche le seguenti attività di pulizia rifiuti e corone.

L'Appaltatore dovrà provvedere alla manutenzione e pulizia dei contenitori portarifiuti esistenti all'interno dei cimiteri.

Dovrà inoltre assicurare:

- raccolta di fiori appassiti e accessori lasciati sulle tombe a seguito del rito funebre e loro conferimento nei contenitori di raccolta;
- raccolta e collocazione dei rifiuti solidi urbani, suddivisi per tipologia, in appositi contenitori posti in luoghi idonei per la raccolta differenziata.

#### **Pulizia aree scoperte (viali, piazzole, marciapiedi etc.).**

L'Appaltatore dovrà provvedere alla pulizia e asportazione di sporco e fogliame con aspirazione o mediante pulizia manuale o meccanica di tutte le parti inghiaiate e pavimentate, lungo i viali cimiteriali e nelle aree scoperte, con raccolta rifiuti ed asportazione di erbacce, etc.

#### **Pulizia dei pavimenti e dei manufatti**

Quando ordinato, l'Appaltatore dovrà provvedere, a seguito di precipitazioni atmosferiche, al lavaggio con idoneo detersivo dei pavimenti; anche con asportazione dello sporco a mano o con idonee macchine a motore elettrico, il tutto con finitura a mano con idonea attrezzatura in punti particolari quali:

- parti rialzate;
- corrimano e balaustre;
- lucernai, finestroni.

#### **Pulizia vetri e infissi**

Quando ordinato, l'Appaltatore dovrà provvedere al lavaggio su entrambe le facciate di vetri, vetrate, infissi, tapparelle e veneziane presenti nei cimiteri, comprese quelle degli uffici, con idonei prodotti.

#### **Pulizia di pareti, soffitti, plafoniere, gallerie, ect**

Quando ordinato, l'Appaltatore dovrà provvedere, alla pulizia da polvere e deragnatura manuale di pareti (fatta eccezione per i loculi), di soffitti, plafoniere, velette, travi etc., rampe di scale, vani corridoi, pensiline, gallerie e manufatti in genere.

Pulizia delle caditoie, canali di gronda e dei pluviali, coperture dei manufatti e tombini, provvedendo a riparare quei tratti che risultano deteriorati o guasti.

Pulizia di griglie di scarico dell'acqua piovana con macchinari e strumenti specifici per lo spurgo.

Pulizia delle fontane, fosse biologiche, pozzetti ect.

L'Appaltatore dovrà provvedere alla pulizia e alla manutenzione in buono stato delle fontane con particolare riguardo alle rubinetterie ed agli scarichi delle stesse al fine di mantenerne il regolare funzionamento. L'Appaltatore dovrà altresì provvedere alla pulizia e verifica delle fosse biologiche e pozzetti presenti nei cimiteri compreso la sostituzione dei tombini danneggiati all'interno delle aree cimiteriali.

Sono altresì a carico dell'appaltatore quando ordinato:

- a) spazzatura di tutte le superfici pavimentate, coperte e scoperte, all'interno dei cimiteri, nelle aree di pertinenza, negli uffici, locali adibiti al culto, cappelle cimiteriali, camera mortuaria, deposito salme, locali magazzino, depositi, ripostigli, sottoscala, annessi, spogliatoi, percorsi pedonali/carrabili, vialetti, marciapiedi, scale, pianerottoli, rampe, servizi igienici, viali, piazzole, gallerie, portici, logge, terrazze, etc.;
- b) rastrellatura, aspirazione, raccolta di rifiuti, foglie caduche, aghi di pino, etc. in tutte le superfici, percorsi in ghiaino cimiteri, aree di pertinenza e conferimento nei punti raccolta;
- c) lavaggio di tutte le superfici pavimentate coperte e scoperte all'interno dei cimiteri, nelle aree di pertinenza, uffici, locali adibiti al culto, cappelle cimiteriali, camera mortuaria, deposito salme, locali magazzino, depositi, ripostigli, sottoscala, annessi, spogliatoi, percorsi pedonali/carrabili, vialetti, marciapiedi, scale, pianerottoli, rampe, servizi igienici, viali, piazzole, gallerie, portici, logge, terrazze;
- d) sanificazione, igienizzazione di spogliatoi e servizi igienici ove esistenti;

- e) sanificazione, igienizzazione di camera mortuaria, deposito salme, compresi pavimenti, pareti, piastrelle, apparecchi sanitari, rubinetteria, arredi, finestre, porte interne ed esterne, etc.;
- f) lavaggio, sanificazione, igienizzazione di lavandini e fontane presenti all'interno dei cimiteri;
- g) pulizia, lavaggio, sanificazione, igienizzazione delle aree di stoccaggio rifiuti, di stazionamento cassonetti;
- h) pulizia, lavaggio, sanificazione, igienizzazione di ascensori e montacarichi;
- i) lavaggio di cancelli, ringhiere, parapetti;
- j) pulitura di bacheche e punti informativi, compresa rimozione/sostituzione di avvisi e manifesti deteriorati o superati;
- k) eliminazione degli escrementi di volatili e disinfezione di tutti i luoghi e superfici interessate;
- l) derattizzazione e disinfestazione (da vespe, calabroni, zanzare, etc.);
- m) pulizia di zanelle, caditoie di raccolta delle acque meteoriche, griglie dei punti di approvvigionamento acqua, etc.;
- n) estirpazione e asportazione di erbe, muschi, licheni ove necessario.

#### **Art. 6.5 - VERIFICHE PERIODICHE E MANUTENZIONI (quando ordinato/al bisogno)**

L'Appaltatore deve procedere a richiesta del Responsabile del Servizio del Comune, alle verifiche e al monitoraggio dello stato funzionale di tutte le/strutture/aree all'interno dei cimiteri.

Qualora l'Appaltatore ravvisi situazioni di possibile pericolo per la pubblica incolumità, è obbligato a intervenire immediatamente a circoscrivere l'area, in modo da eliminare il pericolo o danno incombente (per esempio, con apposita cartellonistica, transenne, barriere, limitazioni di transito).

In questi casi, l'Appaltatore, deve avvertire immediatamente il Responsabile del Servizio del Comune riferendo sull'accaduto, e sui primi rimedi approntati. Nel caso di possibile pericolo originato da strutture private, l'Appaltatore ha l'onere di rintracciare e avvisare anche i familiari/aventi titolo, cui spetta il ripristino definitivo delle condizioni di sicurezza.

#### **Verifica e manutenzione campi di inumazione**

L'attività di manutenzione dei campi è finalizzata a garantire il decoro e a consentire la frequentazione dei luoghi, in sicurezza, da parte dell'utenza.

Nei campi di inumazione in uso devono essere svolte, in modo continuativo e a seconda delle necessità, le seguenti attività:

- livellamento del terreno, in modo che la superficie risulti complanare e priva di avvallamenti/dossi;
- pulizia del terreno, in modo che il campo risulti privo di materiale inerte/zolle e sgombro da qualsiasi detrito;
- squadratura, picchettamento e numerazione delle file delle fosse, in modo da individuare la posizione precisa di ciascuna fossa;
- ripristino di sprofondamenti, in particolare, in prossimità delle sepolture, con riporto di terreno;
- manutenzione del tumulo a seguito dell'asestamento del terreno e riporto del materiale, previa rimozione e successiva ricollocazione di provvisorio, cippo e riquadro in legno (ad esclusione della rimozione e successiva ricollocazione della tomba che spetta ai familiari del defunto);
- fornitura, stesura e livellamento di ghiaino, secondo il tipo e la granulometria indicata dal Comune, compresa l'integrazione periodica dello stesso;
- rastrellatura dei percorsi a ghiaia dei campi, con integrazione di ghiaino;
- sistemazione e livellamento dei percorsi formati con piastrelle in cemento ed integrazione di ulteriori piastrelle ove necessario;
- sistemazione dei percorsi;
- mantenimento in piena efficienza del sistema di smaltimento di acque meteoriche, attraverso sagomatura del terreno con lieve pendenza, pulizia di zanelle, canalette, griglie e pozzetti di raccolta presenti nel campo e sul perimetro del campo;
- raccolta e allontanamento di fiori, corone e cuscini appassiti.

Nei campi nuovi o esumati per future sepolture devono essere svolte, in modo continuo e a seconda delle necessità, le seguenti attività:

- livellamento del terreno, in modo che la superficie risulti complanare e priva di avvallamenti/dossi;

#### **Verifica e manutenzione edile**

La verifica e manutenzione edile riguarda le seguenti attività:

- verifica degli intonaci e dei soffitti esistenti, asportazione delle parti di intonaco distaccate;
- verifica della tenuta delle cimase etc., compresa muratura di modeste porzioni delle parti distaccate;
- verifica della tenuta dei rivestimenti interni di bagni, uffici, camere mortuarie etc., compreso asportazione delle parti in fase di distacco e ripristino di modeste porzioni
- verifica della tenuta dei pavimenti interni/esterni, compresa asportazione delle parti in fase di distacco e ripristino di modeste porzioni;
- manutenzione di parapetti, pensiline, corrimano, recinzioni in metallo, etc., eliminazione di ruggine e/o ossidazione e ripristino della verniciatura;
- verifica e manutenzione di serramenti, infissi, vetrate, lucernari, etc., interni /esterni, sia in metallo sia in legno, compresa sostituzione di fermavetri e guarnizioni, compresa verniciatura, ingrassaggio.

### **Art. 6.6 - GESTIONE RIFIUTI**

La gestione dei rifiuti cimiteriali deve essere condotta dall'Appaltatore che deve garantire un elevato livello di tutela dell'ambiente, delle condizioni igienico sanitarie e della salute pubblica, con particolare riferimento a quei rifiuti che, per la loro particolare natura (per esempio, i rifiuti provenienti da esumazione/estumulazione) devono essere trattati secondo le disposizioni disciplinate dal D.P.R. 15/7/2003 n. 254 e s.m. e dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.

L'Appaltatore è tenuto:

- a coordinarsi con la locale Azienda preposta per il ritiro dei rifiuti solidi urbani;
- alla compilazione del formulario e dei registri di carico e scarico dei rifiuti per i quali la normativa vigente prevede la tenuta.

#### **Rifiuti derivanti da operazioni di esumazione/estumulazione**

I rifiuti derivanti da operazioni di esumazione/estumulazione sono costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nella cassa per la sepoltura, quali:

- assi e residui legnosi della cassa;
- componenti, accessori, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa;
- residui di indumenti della salma, imbottiture e frazioni tessili similari posti a corredo funebre;
- altri resti non mortali di elementi inseriti nel cofano;
- residui metallici della cassa.

L'Appaltatore deve gestire i rifiuti, derivanti da operazioni di esumazione/estumulazione, separatamente dalle altre tipologie di rifiuti e nel rispetto della normativa vigente.

In particolare, l'Appaltatore deve raccogliere i suddetti rifiuti, nonché qualunque altro materiale/oggetto venuto a contatto con il cadavere, in appositi sacchi a perdere, muniti di idonea chiusura e di colore distinguibile dai sacchi utilizzati per la raccolta delle altre tipologie di rifiuti.

Durante le operazioni di deposito, stoccaggio e movimentazione sugli appositi automezzi, l'appaltatore deve garantire l'integrità dei sacchi ed evitare la fuoriuscita dei rifiuti.

Nell'area di stoccaggio, l'appaltatore deve provvedere alla riduzione dei rifiuti derivanti dalle operazioni di esumazione/estumulazione.

I sacchi devono essere, a loro volta, collocati all'interno di ulteriori contenitori (tipo big bag), secondo le indicazioni e/o prescrizioni impartite dall'Azienda preposta al ritiro e allo smaltimento dei rifiuti.

L'approvvigionamento e la fornitura di tutti i sacchi e/o contenitori sono a carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore, nella gestione dei rifiuti derivanti da operazioni di esumazione/estumulazione, deve differenziare i rifiuti metallici dai restanti rifiuti, disinfettarli, imballarli e porre in stoccaggio all'interno dell'area adibita a deposito dei rifiuti da esumazione/estumulazione, per il successivo smaltimento.

Dopo ogni operazione di esumazione/estumulazione, l'Appaltatore deve provvedere, secondo le modalità previste dalla normativa, alla disinfezione dell'area di stoccaggio e dei propri contenitori.

#### **Rifiuti costituiti da materiali lapidei**

L'appaltatore è tenuto alla raccolta e smaltimento a proprie spese dei rifiuti costituiti da materiali lapidei, copri tomba provvisori, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, residui di muratura e similari.

**Rifiuti solidi urbani**

I rifiuti solidi urbani sono costituiti da:

- carta e cartone;
- contenitori in vetro e/o plastica, imballaggi in plastica;
- frazioni di metallo o leghe (vasi, cornici e accessori vari);

La locale Azienda per lo smaltimento dei rifiuti ha attivato il servizio di raccolta differenziata. L'Appaltatore ha, pertanto, l'obbligo di organizzare il servizio con modalità differenziata, utilizzando gli appositi contenitori da localizzarsi all'interno di ogni area cimiteriale o nei pressi.

Spetta all'Appaltatore garantire la pulizia dell'area destinata allo stazionamento dei contenitori dei rifiuti, anche quando questi sono posti all'esterno, ma comunque sull'area di pertinenza della struttura cimiteriale.